


RIM

Piano di Governo del Territorio **Piano delle Regole**

B. Reticolo idrico minore (RIM) Del.C.C. 56 del 26 novembre 2018

*Regolamento comunale relativo alle attività di polizia idraulica
sul reticolo idrico minore di competenza comunale*



Cremona

COMUNE DI CREMONA


Settore Urbanistica,
Commercio, Artigianato
SUAP - SUE e
Area Vasta



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Unità di staff Urbanistica
e Area Omogenea

Regolamento comunale relativo alle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore di competenza comunale



settembre 2018



Domenico D'Alessio



Anna Gentilini



Premessa

Il presente testo normativo, costituente il **Regolamento di Polizia Idraulica**, è redatto con riguardo alla legislazione vigente regionale e nazionale, a cui occorre riferirsi per completezza della casistica e in caso di incertezza interpretativa. In particolare si vedano il r.d. 503 del 25/7/1904, la l.r. 4 del 15 marzo 2016 e la d.g.r.X/7581 del 18/12/2017, oltre ai riferimenti ad altri strumenti normativi segnalati nel testo e nell'elenco alla Appendice 6 del presente Regolamento, ripreso da quello pubblicato da Regione Lombardia nella d.g.r. X/7581/2017.

Il regolamento comunale è inoltre da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e pianificazione del territorio.

Il presente documento utilizza stralci di testo ricavati da varie fonti, come gli Allegati D, E e G della d.g.r. 7581/2017 citata e come regolamenti di polizia idraulica in vigore in altri comuni lombardi, oltre al testo redatto per il PGT di Cremona 2012 da AEM spa, ma non giunto ad approvazione.

Il Regolamento comprende 6 Appendici che integrano il testo principale con sezioni diverse e/o di maggiore dettaglio.

Il Regolamento di Polizia Idraulica è parte del **Documento di Polizia Idraulica** che, come prescritto dalla normativa regionale, comprende anche un Elaborato tecnico rappresentato da:

- la Relazione tecnica illustrativa
- la Cartografia (Tavole 1-Tracciati idrici e competenze e 2-Fasce di polizia idraulica)

L'elaborato tecnico identifica i corsi d'acqua, le loro caratteristiche, la competenza gestionale e le fasce di rispetto; è dunque strumento complementare alla normativa e da utilizzarsi contestualmente al Regolamento per la attuazione dei compiti istituzionali dell'autorità idraulica.

Dello stesso Elaborato tecnico, inoltre, è parte la edizione informatizzata della cartografia, predisposta secondo gli standard regionali previsti dalle "Linee Guida per la digitalizzazione di: Reticolo Idrografico Minore, Aree tra le sponde dei corpi idrici, Argini e Fasce di rispetto" (Ed.1.2 Gennaio 2017).

Infine, nell'Elaborato tecnico relativo al Comune di Cremona, è presente la descrizione delle indagini effettuate e dei dati utilizzati e delle loro fonti. Si veda anche la segnalazione dei problemi incontrati e le considerazioni sulla affidabilità dei dati e sulla necessità del loro costante aggiornamento e perfezionamento. Quanto agli aspetti normativi, occorre considerare che la materia conserva, in linea generale, incertezze e/o difformità interpretative di notevole peso e che la normativa relativa alla gestione del demanio idrico è in forte evoluzione, ma non è supportata da una altrettanto rapida attività di adeguamento degli strumenti tecnici di applicazione e di confronto (in particolare mappe e dati catastali) e delle competenze amministrative e tecniche diffuse.

Indice

Titolo 1 Norme e indirizzi generali

Capo I Oggetto e definizioni

Art.1	Oggetto e ambito di applicazione	pag.6
Art.2	Demanio idrico	pag.6
Art.3	Fasce di rispetto	pag.7
Art.4	Attività di polizia idraulica	pag.8
Art.5	Reti e corpi idrici	pag.9
Art.6	Autorità idraulica	pag.10
Art.7	Gestioni associate e coordinate	pag.11

Capo II Reticoli idrici e fasce di rispetto nel territorio di Cremona

Art.8	Reticolo idrico principale e di AIPO nel territorio di Cremona	pag.13
art. 9	Reticolo idrico del Consorzio Dugali-Naviglio-Adda-Serio	pag.13
art.10	Il demanio idrico comunale	pag.14
art.11	Corpi idrici di importanza idraulica e ambientale sottoposti a specifico regime	pag.14
Art.12	Reticoli idrici privati	pag.14
Art. 13	Fasce di rispetto del reticolo idrico comunale	pag.15
Art.14	Determinazione in sito delle aree di demanio e delle fasce di rispetto	pag.16

Capo III Indirizzi generali di gestione

Art.15	Aree in dissesto e sottoposte a rischio idraulico	pag.17
Art.16	Strumenti di gestione delle risorse idriche	pag.17
Art.17	Strumenti di pianificazione territoriale	pag.18
Art.18	Ambiente naturale e agro naturale	pag.18
Art.19	Percorsi sotterranei	pag.19
Art. 20	Interferenze	pag.19

Art.21	Nuovo demanio e sdemanializzazioni	pag.20
Titolo 2	Norme tecnico-amministrative	
Capo IV	Attività amministrativa comunale	
Art.22	Provvedimenti	pag.21
Art.23	Attività vietate	pag.22
Art.24	Interventi e opere soggetti a nulla osta idraulico	pag.23
Art.25	Interventi e opere soggetti a concessione idraulica	pag.25
Art.26	Occupazioni del demanio occasionali e temporanee	pag.26
Art.27	Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	pag.26
Art.28	Esigenze idrauliche	pag.27
Capo V	Gestione interventi e manutenzione	
Art.29	Opere e occupazioni nelle aree del demanio e nelle fasce di rispetto	pag.28
Art.30	Fruizione ed uso collettivo di argini, alzaie e fasce di rispetto	pag.28
Art.31	Manutenzione delle sponde e delle opere	pag.29
Art.32	Obblighi dei frontisti	pag.29
Art.33	Variazioni di tracciato	pag.30
Art.34	Gestione dei corsi d'acqua privati di importanza idraulica e ambientale	pag.31
Art.35	Gestione del reticolo scolante secondario	pag.31
Art.36	Scarichi in corsi d'acqua	pag.32
Art.37	Opere di derivazione	pag.33
Art.38	Interventi di rimozione di materiali in alveo	pag.34
Titolo 3	Norme finali	
Capo VI	Norme finali	
Art.39	Albo utenze irrigue	pag.35
Art.40	Commissione Polizia Idraulica	pag.35
Art.41	Vigilanza e sanzioni	pag.35

Art.42	Ripristini	pag.36
Art.43	Segnalazioni	pag.36
Art.44	Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento	pag.36
Art.45	Durata, modifiche, revisioni e aggiornamenti	pag.37

Appendici

1	Fasce di rispetto (schemi esemplificativi)	pag.39
2	Modalità di esecuzione delle opere	pag.42
3	Procedure amministrative	pag.49
4	Canoni	pag.59
5	Modulistica	pag.63
6	Tabella delle normative	pag.75

Titolo I Norme e indirizzi generali

Capo I

Oggetto e definizioni

Art.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Le presenti Norme di Polizia Idraulica sono parte del “Documento di Polizia Idraulica” previsto dalla d.g.r. X/7581 del 18/12/2017, e redatto secondo le indicazioni dell’Allegato D alla stessa d.g.r. Le norme stabiliscono principi, modalità e procedure della effettuazione delle **attività di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza comunale**, intervenendo a disciplinare le attività di gestione e trasformazione delle aree afferenti al demanio idrico e alle sue pertinenze, e alle aree in fregio ai corpi idrici comprese nelle fasce di rispetto.

2 Il Documento di Polizia Idraulica (**DPI**), approvato e recepito nello strumento urbanistico comunale, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia, acquisisce valore normativo locale. Sino a tale recepimento, su tutti i reticoli valgono le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, alla d.g.r.X/7581/2017 e alla l.r.4/2016.

3 L’ambito di applicazione delle presenti norme coincide con il territorio del Comune di Cremona, comprese le aree demaniali che si trovano lungo i confini comunali. I compiti di gestione del demanio idrico possono essere condivisi con altri enti in forma territoriale coordinata tramite convenzione o altri strumenti o ad essi demandati nelle forme previste dalla d.g.r.7581/2017 e dalla l.r.1/2000 come modificata dall’art.5 della l.r. 4/2016 (art. 7 del presente Regolamento)

4 Tutte le disposizioni richiamate negli articoli del presente Regolamento, anche quando espresse in forma non specifica, o con richiami a categorie generiche, e/o non riferite esplicitamente al territorio di Cremona, se pertinenti e applicabili, e fatti salvi i casi altrimenti descritti, devono intendersi come norme efficaci del Regolamento comunale in oggetto.

Art.2 DEMANIO IDRICO

1 Il reticolo delle acque superficiali è costituito dai corsi d’acqua naturali, di qualsiasi ordine e a partire dalle loro sorgenti, e dai canali artificiali di qualunque natura, “rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi”, oltre che nelle banche dati geografiche degli enti territoriali della Lombardia.

2 Tutti i corpi idrici, comprensivi di alveo ed acque in esso scorrenti, anche non inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, appartengono “de iure” al demanio pubblico, a meno che, quando non già identificati come demaniali, non possano essere più sede di deflusso idrico, anche occasionale, o siano rappresentati da canali artificiali realizzati da privati e di proprietà di questi, anche se vi scorrono acque pubbliche in concessione, o si tratti di canali artificiali dedicati allo smaltimento di acque reflue o meteoriche. Appartengono al demanio i canali realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici o dichiarati demaniali con specifiche disposizioni (Punto 2 Allegati D ed E d.g.r. 7581/2017).

3 Con “alveo” si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali o sponde fisse artificiali, quali scogliere e muri d’argine in frodo, comprensiva delle aree

lasciate libere dalle acque correnti (artt. 1, 3 e 4 delle l.37/1994). Solo nel caso di alvei incassati in valli profonde e ampie, senza sponde ben identificabili, l'alveo può essere fatto corrispondere alla area di massima pericolosità idraulica (H), secondo il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) o secondo una valutazione equipollente. Le aree che "possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi", mentre sono parte del demanio idrico "gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima" (Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701). Gli argini e le strade alzaie, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, possono rimanere di proprietà privata, anche se oberati di servitù pubblica. "Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico, ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo"

4 In relazione alla definizione precedente e relativamente al regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale con il demanio idrico, come rappresentato dalla documentazione catastale, si configurano due diverse situazioni

- a. appartenenti al demanio idrico dello Stato o degli enti da questo delegati. Si tratta di terreni iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario
- b. appartenenti a persone fisiche o giuridiche. Si tratta di terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche che ne dispongono in modo pieno nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico e compatibilmente con le attività di gestione della difesa del suolo e della polizia idraulica.

5 Ai fini della verifica dell'appartenenza al demanio pubblico di una area idrica, non risulta sufficiente la sua presenza nella partita catastale acque, ma occorre disporre della documentazione storica comprovante lo stato di proprietà. Ugualmente per l'attribuzione a proprietà privata, nel caso di assenza di poligoni del catasto acque e di alveo collocato al confine tra due particelle catastali, assegnabili a proprietà diverse.

Art.3 FASCE DI RISPETTO

1 Le fasce di rispetto definiscono le porzioni di territorio in fregio al corpo idrico sulle quali sono vigenti e si esercitano, parimenti al corpo idrico stesso, le funzioni di controllo e regolazione delle attività di trasformazione e uso dei suoli, riferibili ai compiti di polizia idraulica. La fascia di rispetto comprende anche aree di pertinenza idraulica che sono state o possono essere coinvolte in episodi di esondazione o aree interessate direttamente o indirettamente da fenomeni deposizionali e/o erosivi e di divagazione dell'alveo (art. 13). Per la identificazione delle fasce si tiene conto anche delle aree di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali e alle aree in dissesto lungo le aste torrentizie contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), alle aree a diversa pericolosità idraulica secondo il P.G.R.A. e alle fasce di rispetto della rete idrica di competenza dei Consorzi di Bonifica, definita ai sensi del r.r. n. 3/2010. Tutte le aree inondabili e/o in dissesto sono comunque rappresentate sugli elaborati tecnici del Documento di Polizia Idraulica, come definiti dall'All.D della citata d.g.r. 7581/2017, e/o nella Carta PAI-PGRA dello Studio geologico comunale.

2 Le fasce comprendono inoltre tutti gli spazi necessari a “consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale” (punto 5.1 All. D d.g.r. 7581/2017).

3 Le fasce di rispetto del reticolo idrico hanno la dimensione indicata dall’art.96 del r.d.503/1904 come precisata dall’art.10 della l.r. 4/2016 e dal Punto 5.1 dell’All. D della d.g.r. 7581/2017. Le dimensioni standard sono pari a 10 metri per le opere e gli scavi e a 4 metri per le piantagioni e i movimenti terra, e devono intendersi come valori minimi. Sono quindi ampliabili in relazione alle evidenze idrologiche e idrogeologiche e alle finalità di salvaguardia del regime idraulico in precedenza indicate. Misure più restrittive possono anche essere previste dai Piani Territoriali dei Parchi regionali.

4 Nel caso dei reticoli di bonifica, le ampiezze minime standard sono stabilite in riferimento al r.r.3/2010, che sostituisce l’intero Titolo VI del r.d. 368/1904.

5 Nel caso del Comune di Cremona, dimensione e limiti delle fasce di rispetto dei corpi idrici, appartenenti al reticolo minore ed anche al reticolo principale, sono definiti dal Comune attraverso il Documento di Polizia Idraulica e all’art. 13 del presente Regolamento. Il Comune può individuare fasce di rispetto più ridotte, in deroga a quanto sopra stabilito, solo sulla base di studi idrogeologici e idraulici redatti ai sensi dell’All.4 della d.g.r. IX/2616/2011 (“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione”) e/o secondo la Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Po (AdBPo) (“Direttiva contenete i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”)

6 Le fasce di rispetto sono misurate, su entrambi i lati del corso d’acqua e perpendicolarmente ad esso, a partire dal ciglio di sponda, dal piede esterno dell’argine o dal limite esterno delle strade alzaie, se presenti. Nei tratti tombinati le fasce sono calcolate a partire dal filo esterno del canale artificiale. Nel caso di alvei incassati in valli ampie, senza riconoscibili limiti di sponda, le fasce di rispetto si misurano a partire dal limite delle aree frequentemente allagabili (aree H del PGRA). Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la fascia di rispetto, e con essa le proibizioni stabilite dagli artt. 93 e 96 del r.d. 503/1904 e dalla normativa successiva, saranno determinate di volta in volta dall’Autorità Idraulica competente, eventualmente anche avvalendosi di studi specifici volti a individuare la storia evolutiva recente del corso d’acqua e/o le dinamiche in caso di esondazioni, facendo riferimento alle portate riferite ai tempi di ritorno previsti dalla normativa specifica del PGRA.

7 Considerato quanto sopra, l’ampiezza delle fasce di rispetto può non corrispondere ad una fascia buffer omogenea, ma risultare diversa sui due lati del corso d’acqua.

Art.4 ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

1 La Polizia Idraulica è rappresentata dalle attività e funzioni tecnico amministrative finalizzate al controllo e regolazione da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze. Essa si esplica attraverso azioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, nonché il rilascio di atti tecnico/amministrativi di tipo autorizzativo o assentivo quali pareri, nulla osta e concessioni da parte della Autorità amministrativa competente sul demanio idrico, secondo quanto stabilito dalla normativa e precisato ai successivi articoli.

2 La delega ai Comuni delle funzioni di Polizia Idraulica, prevista dalla l.r.1/2000, comprende anche la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso di aree appartenenti al reticolo idrico minore di specifica competenza.

3 Più in generale, le attività di Polizia Idraulica in capo ai singoli enti competenti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi propri della gestione del territorio, e del demanio idrico in particolare, (vedere gli obiettivi all'ultimo capoverso delle "Premesse" dell'All. E alla d.g.r. 7581/2017) e possono dunque comprendere: (Punto 1 "Finalità", All. E d.g.r.7581/2017)

- a. *la sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- b. *il presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);*
- c. *la raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile;*
- d. *la verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;*
- e. *la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904; - verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;*
- f. *la formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;*
- g. *l'accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;*
- h. *il controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;*
- i. *la verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;*
- j. *la verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.*

Art. 5 RETI E CORPI IDRICI

1 Nell'ambito del pubblico demanio, i corpi idrici si distinguono in Reticolo Idrico Principale, Reticolo Regionale di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), Reticolo Idrico Minore dei Consorzi di Bonifica (Reticolo di Bonifica) e Reticolo idrico minore di competenza comunale. Non appartengono al demanio i corpi idrici privati perché di proprietà del singolo fondo agricolo o di altri consorzi di utenti privati o di singoli privati, in forza di atti giuridicamente validi. La distinzione tra Reticolo Principale (Regione ed AIPO) e Reticolo Minore comunale, è stata

introdotta dalla l.r.1/2000 e prevede che ad entrambi possano appartenere solo acque pubbliche ai sensi del r.d.1775/1933 e acque su terreni demaniali. I reticoli minori consortili possono invece comprendere acque pubbliche, corpi idrici propri e di altri privati.

2 Il Reticolo Idrico Principale, quello di competenza di AIPO e dei Consorzi di Bonifica sono definiti direttamente dalla Regione Lombardia con propri atti, rispettivamente ed attualmente rappresentati dall'All. A, dall'All. B e dall'All. C della d.g.r. X/7581/2017.

3 Il Reticolo Idrico Minore è composto dai corsi d'acqua che "non rientrano nel reticolo principale e in quello di bonifica e che non sono canali privati, esclusi dal demanio (Punto 3 All. D d.g.r. 7581/2017).

4 I corsi d'acqua privati, rappresentati da tutti i corpi idrici che non appartengono alle categorie citate, costituiscono il reticolo idrico di proprietà privata e, oltre a reti irrigue e corpi idrici importanti, comprendono, in genere, i corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, o recapitanti in reti fognarie di acque miste, ecc. Tutti questi tracciati, realizzati e gestiti dai proprietari dei fondi, o enti privati o da gestori di servizi, possono essere modificati tenendo conto di quanto richiesto dallo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico" (r.r.7/2017), come precisato al successivo art.35. Tuttavia non necessitano di autorizzazione idraulica e non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia idraulica. Non si applicano, cioè, ad essi le norme del r.d.523/1904, del r.d.368/1904 e del r.r.3/2010. Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine, come da riferimenti al Capo III del presente Regolamento. Sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione. Corsi d'acqua/canali di proprietà privata possono essere attribuiti in gestione convenzionata e temporanea ai Consorzi di Bonifica, senza modifica di proprietà e previo accordo riguardo alla applicazione ad essi della normativa consortile.

5 Corpi idrici di proprietà privata (Consorzi tra privati o singoli proprietari), se di particolare importanza, per dimensione, funzione idraulica e/o ambientale, storia o altro possono essere assimilati ai corpi idrici del RIM di competenza comunale e sottoposti a forme diverse di controllo e tutela utilizzando altri strumenti di gestione territoriale o per mezzo della attivazione di apposite convenzioni con i proprietari o forme di coordinamento gestionale (art.11 e art.34)

6 Gli elenchi dei corpi idrici di diversa competenza sono soggetti a modifiche e aggiornamenti, da effettuare secondo le procedure previste al Titolo I, Punto 3 dell'All. E alla d.g.r. 7581/2017, e da ratificare con provvedimento regionale (Appendice 3 del Presente Regolamento).

7 Per la individuazione dei Corpi Idrici di competenza delle diverse "autorità idrauliche" si veda il successivo Capo II e l'Elaborato Tecnico del Documento di Polizia Idraulica (DPI). Quest'ultimo, parte integrante del DPI, completo di cartografia, in formato cartaceo e digitale, è il documento di riferimento per la localizzazione geografica, l'assegnazione della codifica, l'attribuzione della competenza idraulica e le definizioni delle fasce di rispetto, fatto salvo quanto specificato ai successivi artt.13 e 14.

Art.6 AUTORITÀ IDRAULICA

1 L'Autorità Idraulica, cioè l'autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, è:

1. per il Reticolo idrico principale - **RIP** (elenco All. A d.g.r. 7581/2017): la Regione, attraverso la sede provinciale territorialmente competente (ai sensi dell'art.3 c. 108 l.r. 1/2000 e della d.g.r. X/7581/2017)

2. per il Reticolo idrico regionale di cui all'elenco in All. B d.g.r.7581/2017, rappresentato da corpi idrici appartenenti al Reticolo Principale, Minore e Minore consortile, è competente AIPO. AIPO *“esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo”*
3. per il Reticolo idrico minore di competenza consortile - **RIB**, di cui all'elenco dell'All.C d.g.r. 7581/2017, redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i.: il o i Consorzi di Bonifica. Il reticolo è composto da canali artificiali e corsi d'acqua naturali la cui appartenenza al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere sia da titolo di possesso (proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.), sia da accordi fra i consorzi e ed altri soggetti, pubblici e/o privati. I Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità Idraulica, svolgeranno tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza, ed esclusi quelli di competenza AIPO, nel rispetto di quanto stabilito dal r.r. 3/2010 o dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale e da eventuali convenzioni in essere con soggetti terzi. I Consorzi stessi determinano inoltre l'importo dei canoni secondo i principi generali stabiliti dalla d.g.r 7581/2017.
4. per il Reticolo idrico minore – **RIM** : il Comune (ai sensi dell'art.3 c. 114 l.r. 1/2000 e della d.g.r. X/7581/2017)

2 L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale (RIP) o di competenza di AIPO, non compresi nel reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB) e non attribuibili a reti idriche o corpi idrici di privati (Consorzi privati, proprietari o associazioni di proprietari). Per l'attuazione dei compiti di progettazione, monitoraggio e intervento d'urgenza, oltre che per l'attivazione delle attività tecnico-amministrative proprie della polizia idraulica, compreso il sistema autorizzativo e la riscossione dei canoni di concessione, il comune attiva una struttura tecnico-amministrativa specializzata che opera in stretto rapporto con gli uffici delegati al patrimonio e alla pianificazione territoriale denominata Commissione Polizia Idraulica (art.40).

Art. 7 GESTIONI ASSOCIATE E COORDINATE

1 E' consentita ai Comuni la gestione associata delle attività di polizia idraulica secondo le disposizioni della l.r.1/2000 come modificata dall'art.5 della l.r. 4/2016 e della l.r. 31/2008 art. 80 comma 5, in forma di convenzione tra comuni e con le modalità specifiche da stabilirsi da parte della Giunta regionale con apposito atto. L'esercizio delle funzioni affidate a Consorzi, Comunità Montane, Parchi Regionali o Consorzi forestali, questi ultimi per le aree in loro gestione, riguarda tutte le attività di polizia idraulica, comprese la adozione dei provvedimenti di polizia idraulica e la riscossione dei canoni; *“fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici”* (art.5 Punto 1 – b).

2 Per la redazione delle convenzioni/accordi tra comuni ed enti territoriali, in particolare Consorzi di Bonifica, si utilizzano gli *“schemi di convenzione”* predisposti da Regione Lombardia nell'Allegato G alla d.g.r. 7581/2017.

3 In mancanza di gestioni associate, per la corretta gestione delle aree demaniali corrispondenti a corpi idrici con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate dal Comune apposite convenzioni con i comuni limitrofi interessati. Esse disciplinano le procedure amministrative coordinando quanto disposto dai diversi regolamenti di Polizia Idraulica e fissano i criteri per la suddivisione dei canoni di polizia idraulica. Individuano anche l'Amministrazione competente per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio dei titoli autorizzativi (vedere Punto 4 Appendice 3 al presente Regolamento).

4 In assenza di rapporti convenzionati con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio o per la migliore funzionalità degli stessi, il Comune promuove e avvia azioni concrete di verifica dei tracciati idrici di diversa competenza e il coordinamento della normativa e della prassi di gestione dei reticoli idrici, in particolare quelli di competenza comunale e consortile, nonché di altri soggetti privati, se di rilevante importanza idraulica/ambientale (vedere art. 5, comma 5 e art. 11). Ferme restando le differenti esigenze operative nella gestione delle reti in capo ai diversi enti, il coordinamento ha l'obiettivo di omogeneizzare, sull'intero territorio comunale e per tutti i cittadini, criteri e procedure di rilascio dei titoli autorizzativi e uniformare la dimensione e la gestione delle aree vincolate come fasce di rispetto o servitù (art. 5 l.r.4/2016, nuovo comma 114 quater della l.r.1/2000).

5 Come previsto dallo stesso art. 5 l.r.4/2016, all'ultimo capoverso (nuovo comma 114 quinquies della l.r.1/2000), nell'ambito dello stesso coordinamento, da effettuarsi preferibilmente con l'istituzione di un tavolo tecnico periodico, il Comune informa le autorità idrauliche dei reticoli a valle, riguardo al rilascio di nulla osta idraulici o altri atti autorizzativi che possano determinare effetti idraulici sulla rete; attende le risposte almeno 15 giorni e tiene conto del parere eventualmente da esse espresso.

Capo II

RETICOLI IDRICI E FASCE DI RISPETTO NEL TERRITORIO DI CREMONA

Art. 8 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E DI COMPETENZA DI AIPO NEL TERRITORIO DI CREMONA

1 Con la d.g.r. X/7581/2017 la Regione Lombardia ha aggiornato, nell'Allegato A, l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP). Rispetto all'elenco previgente (d.g.r. X/4229/2015), le parti del Cavo Cerca, del Colatore o Torrente Morbasco e del Colo Morta già inserite nel RIP sono state trasferite alla rete consortile del Consorzio Dugali-Naviglio-Adda-Serio (DUNAS). Pertanto rimane nel RIP il solo corso del Po, presso il confine sud-ovest del territorio comunale. Questo stesso corso d'acqua è assegnato alla competenza idraulica di AIPO relativamente alle funzioni di polizia idraulica specificate nella premessa al citato All. B e riportate al precedente art. 6. Tuttavia, *“le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, l'Autorità Idraulica di riferimento è tuttora rappresentata da Regione.”*

All. A (RIP)

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
CR001	Fiume Po	CASALMAGGIORE, CREMONA, CROTTA D'ADDA, GERRE DE'CAPRIOLI, GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, MOTTA BALUFFI, PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, SPINADESCO, STAGNO LOMBARDO, TORRICELLA DEL PIZZO	M. Adriatico	Tutto il corso	1

All. B (AIPO)

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Fiume Po	dal ponte nella frazione Calcinere Inferiore in Comune di Paesana - CN, alla foce nel mare Adriatico	ALLEGATO A - CR001, LO001, MN001, PV001,

Art. 9 RETICOLO IDRICO DEL CONSORZIO DUGALI-NAVIGLIO-ADDA-SERIO

1 I corpi idrici appartenenti alla rete del Consorzio di Bonifica DUNAS sono elencati nel già citato Allegato C della d.g.r. X/7581/2017. La attribuzione e la localizzazione geografica, rappresentate nella Tavola 1 dell'Elaborato Tecnico, parte del Documento di Polizia Idraulica (DPI), sono basate sulla cartografia della rete consortile attuale e confrontate con gli altri dati cartografici, regionali e comunali, disponibili, secondo le procedure previste dalla Regione e descritte nell'Elaborato tecnico del Documento di Polizia Idraulica. La rete idrica è rappresentata da 46 corsi d'acqua divisi in 69 corpi idrici dotati di codice RIM proprio, per uno sviluppo lineare complessivo di oltre 150 km sul territorio di Cremona.

2 Gli stessi corpi idrici, indicati con il medesimo nome, possono appartenere in parte al Consorzio e in parte al reticolo di competenza comunale. Della rete consortile fa parte anche il canale artificiale sotterraneo detto "Acque Depurate", alimentato dalle acque di scarico del depuratore di Cremona.

Art. 10 IL DEMANIO IDRICO COMUNALE

1 I corsi d'acqua assegnati al RIM comunale sono individuati nella **Tavola 1** della cartografia del DPI ed elencati nell'Elaborato tecnico. Sono rappresentati da 21 corpi idrici identificabili con nome, codice e dati caratteristici, per uno sviluppo lineare complessivo di 26 km, compresi alcuni tratti collocati sul confine comunale. Presentano una distribuzione disomogenea, con maggiore sviluppo nella parte edificata e in quella occidentale del territorio.

2 Al RIM sono stati attribuiti anche corpi idrici artificiali originati da reti drenanti meteoriche di aree urbane, residenziali o produttive, alimentati anche da acque di drenaggio superficiale, di colo irriguo o altre acque superficiali. Da questa categoria, sono invece stati esclusi i canali storici sotterranei Marchionis e Fossetta, in quanto a prevalente funzione fognaria.

Art. 11 CORPI IDRICI DI IMPORTANZA IDRAULICA E AMBIENTALE SOTTOPOSTI A SPECIFICO REGIME

1 Il Naviglio Civico della Città di Cremona, di proprietà dell'omonimo consorzio privato, e da questo gestito, per la porzione a monte dell'area edificata di Cremona, pur non facendo parte del demanio pubblico e del reticolo idrico di competenza comunale ai sensi del precedente art. 5, comma 5, è considerato "rilevante" per motivi storici, ambientali e idraulici ed è oggetto di specifici accordi da sottoscrivere con il consorzio proprietario.

2 Per gli stessi motivi, i canali sotterranei storici Cremonella e Fossa Civica, di presunta e/o accertata proprietà privata, o di proprietà tuttora da accertare, sono comunque inseriti nel RIM di competenza comunale e sottoposti ad uno specifico regime e a specifici piani di gestione e manutenzione in relazione alla loro rilevanza idraulica e ambientale e/o a servitù idraulica da definirsi con apposito atto amministrativo, previo accertamento della situazione proprietaria e per mezzo di accordi e/o convenzioni con i privati, come previsto al successivo art. 34.

3 Annualmente, il Comune, nell'ambito delle attività di perfezionamento e aggiornamento degli elenchi dei corpi idrici del RIM, nonché grazie al coordinamento tra gestori delle reti idriche (art. 7), rivede e integra l'elenco dei corsi d'acqua privati di particolare significato da sottoporre a specifiche tutele a fini idraulici e ambientali e a salvaguardia della sicurezza pubblica, nei limiti delle proprie competenze e sulla base di specifici accordi.

4 Il Comune ricorre a specifici strumenti amministrativi prescrittivi e/o impositivi a carico dei privati proprietari e/o gestori di corpi idrici per far fronte a situazioni di attuale o prevista emergenza idraulica o ambientale e per garantire la corretta gestione e manutenzione degli stessi.

Art. 12 RETICOLI IDRICI PRIVATI

1 Tutti i corpi idrici e i corsi d'acqua attivi, a diverso regime idraulico, non compresi nel Reticolo principale e nel Reticolo idrico minore appartengono al reticolo idrico privato, su cui non si esercita la polizia idraulica da parte della autorità idraulica comunale (art.5) I corpi idrici privati possono comunque appartenere ad una rete o un sistema privato (consorzio, associazione, ecc.) dotato eventualmente di proprio regolamento di gestione e/o di polizia idraulica. Nel caso, il Comune può recepire le norme di salvaguardia e avviare una azione di standardizzazione delle stesse sul territorio comunale. In quelli citati, come in tutti gli altri casi, si applicano comunque le prescrizioni definite dallo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico".

Art. 13 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE

1 Sulle aree in fregio ai copri idrici appartenenti al Reticolo Minore comunale sono stabilite le fasce di rispetto previste dalle norme vigenti (r.d. 503/1904, d.g.r 5781/2017), definite e regolate secondo le stesse norme e da quanto descritto ai precedenti articoli 3 e 4. Nel caso dei corpi idrici definiti “di importanza idraulica e ambientale a specifico regime”, come previsto al precedente art.11, si applicano “fasce di attenzione” dalle caratteristiche indicate al successivo punto 2. Le fasce, anche quando di proprietà privata, sono utilizzate da parte dell’autorità idraulica, nello specifico dal Comune di Cremona, per l’accesso al demanio idrico e per tutte le attività proprie della polizia idraulica, comprese le azioni e le tutele rivolte alla salvaguardia idraulica e ambientale del corso d’acqua. I vincoli e le regole d’uso e le limitazioni alla trasformabilità di queste aree sono regolati dalle norme citate e dal presente Regolamento, in particolare al Capo IV e al Capo V.

2 L’ampiezza delle fasce di rispetto è determinata in **m 10** per lato dei corsi d’acqua, superficiali e sotterranei, per il solo territorio di Cremona esterno al perimetro dell’edificato definito con riferimento allo stato di fatto rappresentato dalle immagini AGEA 2015, e come periodicamente aggiornato sulla base di nuove perimetrazioni. La fascia è ridotta a **m 5** per lato dei corsi d’acqua, per le porzioni di questi che scorrono all’interno del perimetro dell’edificato come sopra definito.

3 L’ampiezza delle fasce può essere maggiore delle dimensioni standard in tutti i casi in cui sono presenti aree inondabili o in dissesto o erosione a lato del corso d’acqua, o in contesti di particolare vulnerabilità ambientale, come definito all’art. 3 e come rappresentato e descritto nella **Tav. 2 (Fasce di rispetto)** e **nell’Elaborato tecnico** del Documento di Polizia Idraulica. L’ampiezza standard di 10 metri, fuori dall’edificato, può essere ridotta fino a **metri 5**, nel caso di tratti di corsi d’acqua in sotterraneo, in situazioni di nuova trasformazione o di documentate situazioni di necessità; comunque sempre e solo sulla base di valutazioni idrologico-idrauliche specifiche, come descritto all’ultimo comma dell’art. 3.

4 Le fasce di rispetto, oltre che del demanio idrico, definiscono l’ambito di regolazione delle attività e le opere come descritte all’art.23 e seguenti del presente Regolamento. Per talune tipologie di attività o opere, come specificate allo stesso art.23, è fissata, indipendentemente dalla collocazione sul territorio comunale, una ampiezza minima delle fasce di rispetto ridotta a **m 5** e da misurarsi come descritto all’art. 3 e all’art.14 seguente.

5 Nel caso di “corpi idrici di importanza idraulica e ambientale sottoposti a specifico regime”, come definiti al precedente art.11, si applicano, in via transitoria, speciali “fasce di attenzione” di dimensioni pari a quelle delle fasce di rispetto definite nelle aree edificate (5 m), la cui gestione è regolata con i criteri indicati all’art.34 del presente Regolamento. Le fasce non sono applicabili al Naviglio Civico della Città di Cremona per la parte di proprietà dell’omonimo consorzio privato, a meno di specifici accordi volontari con lo stesso, come previsto al comma 1 dell’art.11, con la finalità di introdurre pratiche di polizia idraulica e salvaguardie simili o equipollenti a quelle proprie del reticolo idrico comunale.

6 Per le fasce di rispetto stabilite dalla normativa vigente sul reticolo principale (RIP), sia direttamente gestito dalla Regione, sia attribuito alla gestione di AIPO, rimangono valide le ampiezze minime di 10 m per lato dei corsi d’acqua, con le specifiche previste dal r.d.503/1904.

7 A tutto il reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica DUNAS, unico Consorzio di diritto pubblico presente sul territorio di Cremona, si applicano le norme del regolamento regionale 3/2010, come richiamate all’art. 10 della l.r.4/2016, e quelle più specifiche, se congruenti, stabilite da propri atti regolamentari (attualmente: “Regolamento per l’esercizio irriguo” del Consorzio, in vigore dal 1989 con limitata integrazione nel 2014). Su tutti i corpi idrici di competenza consortile si applicano, sul territorio di Cremona, fasce di rispetto di 5 m di ampiezza minima per lato del

corso d'acqua. Il Consorzio si riserva la possibilità di incremento di tale dimensione nei casi dei corsi d'acqua più importanti e/o in relazione alla categoria del corpo idrico.

Art. 14 DETERMINAZIONE IN SITO DELLE AREE DI DEMANIO E DELLE FASCE DI RISPETTO

1 Al precedente art. 3 si definiscono i criteri generali di definizione e misurazione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del RIM di competenza comunale. Per una più chiara interpretazione degli stessi si deve fare riferimento agli schemi esplicativi riportati, con modifiche, dall'All. F della d.g.r. 7581/2017 e altre fonti, nell'Appendice 1 al presente Regolamento. Nelle stesse, si chiarisce anche il rapporto spaziale tra aree del demanio idrico e aree attribuite alle fasce di rispetto. Nei copri idrici naturali e in quelli artificiali non privati, si deve intendere che il limite "esterno" delle aree appartenenti al demanio idrico comunale coincide con il limite "interno" delle fasce, cioè con l'inizio del terreno sottoposto alle limitazioni da queste previste, salvi i soli casi di presenza di strade alzaie e argini di proprietà privata.

2 Tutte le superfici interessate dal demanio e dalle fasce sono rappresentate sulla cartografia del RIM nella **Tav. 2** con il livello di precisione consentito dal dettaglio della originaria informatizzazione delle linee e delle aree e con le limitazioni connesse alla adeguatezza, rispetto alla situazione reale, della rappresentazione topografica digitale del territorio. Pertanto, è preferibile, e in genere necessario, individuare in sito l'area appartenente al demanio idrico e il suo limite corrispondente al ciglio superiore della sponda, indipendentemente dai livelli di piena, di incerta valutazione, o di erosione, piuttosto che il limite delle strade alzaie o il piede esterno degli argini, da cui calcolare l'ampiezza della fascia di rispetto. La stessa deve essere materialmente misurata sul posto perpendicolarmente alla sponda o ai limiti di cui sopra in occasione di ogni intervento che interessi le aree in fregio ai corsi d'acqua.

Capo III

INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE

Art. 15 AREE IN DISSESTO E SOTTOPOSTE A RISCHIO IDRAULICO

1 L'attività di polizia idraulica, il cui obiettivo è anche la salvaguardia della funzionalità idraulica del corso d'acqua e delle sue sponde, tiene conto della localizzazione e delimitazione delle aree sottoposte a pericolosità idraulica e in stato di dissesto idrogeologico. Per quanto possibile, le fasce di rispetto dei corpi idrici inglobano le aree allagabili frequentemente e quelle di espansione delle piene e di divagazione dei corsi d'acqua, evitandone la riduzione, la occupazione o la utilizzazione impropria.

2 Per i confronti di cui al comma precedente, il Documento di Polizia Idraulica fa riferimento al documento di PGT denominato Carta comunale PAI-PGRA prevista dalla d.g.r. X/6738/2017, che riproduce i limiti delle Fasce PAI e le aree di diversa pericolosità del Piano Gestione Rischio Alluvioni.

3 Ai fini della gestione delle aree demaniali e delle fasce di rispetto, rimangono efficaci e vengono messi in atto i limiti ed i vincoli alle trasformazioni del suolo stabiliti dagli artt. 29, 30, 31 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NdA) del PAI, in particolare per i territori ricadenti nelle Fasce A e B; nonché le disposizioni attuative della variante 2016 al PAI in campo urbanistico, riguardanti le aree allagabili definite da PGRA (d.g.r. 6738/2017).

Art. 16 STRUMENTI DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

1 Nell'ambito dei compiti di gestione coordinata e sostenibile del demanio idrico per le finalità di sicurezza e salvaguardia idraulica oltre che per la conservazione della risorsa idrica, l'autorità idraulica comunale competente verifica la compatibilità delle scelte gestionali e degli atti autorizzativi in corso d'esame con i Piani d'Ambito e le eventuali previsioni di intervento infrastrutturale. Collabora inoltre con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per la migliore definizione dei sistemi idrici superficiali e delle competenze e per una condivisa strategia di gestione delle problematiche idrologiche che coinvolgono i corpi idrici; strategia da perfezionare e formalizzare con la predisposizione dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico" previsto dall'art. 14 del regolamento regionale 7/2017 (Invarianza) e da predisporre entro nove mesi dalla approvazione dello stesso.

2 Nei casi di richiesta di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, da inoltrarsi al Comune se riferita al RIM di competenza e per gli aspetti quantitativi, si utilizzano i nuovi limiti restrittivi alle portate e ai volumi idrici di acque meteoriche previsti dallo stesso Regolamento 7/2017, secondo le specifiche dallo stesso introdotte, come esplicitate al successivo Capo V art.36.

3 Per quanto riguarda la gestione delle derivazioni idriche dai corsi d'acqua di propria competenza, il Comune tiene conto delle disposizioni del Programma di Tutela ed Uso delle acque, approvato con d.g.r. 6990/2017, e in particolare degli artt. 32 (Bilancio Idrico) e 33 (Direttiva Derivazioni AdBPo) delle Norme di Attuazione. Inoltre utilizza, quando necessario le disposizioni vigenti relative e le prescrizioni del PTUA riguardo alla applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nella gestione delle richieste di derivazione delle acque superficiali.

Art. 17 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1 Rispetto all'insieme delle disposizioni e degli strumenti normativi, regolamentari e di indirizzo relativi alla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, le attività di polizia idraulica e le pratiche tecnico-amministrative che l'accompagnano si pongono in condizione di integrazione e completamento, con possibili parziali sovrapposizioni di tipo sinergico. In ogni caso, il Documento di Polizia Idraulica e il presente Regolamento, specificatamente, una volta approvati dalla Regione, devono essere recepiti tra gli strumenti del PGT di cui divengono parte integrante (vedere anche Capo VII art.44).

2 Resta inteso che i titoli autorizzativi e gli atti emessi dalla autorità idraulica nell'ambito della casistica di cui al presente Regolamento, hanno valore limitatamente ai temi propri della polizia idraulica e non sono sostitutivi dei titoli urbanistici, edilizi e ambientali richiesti dalla normativa vigente, come anche delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche e di quelle relative agli aspetti qualitativi degli scarichi e delle derivazioni idriche. Di questi ultimi è competente la Provincia di Cremona.

Art.18 AMBIENTE NATURALE E AGRONATURALE

1 L'art.115 comma1 del d.lgs 152/2006 stabilisce che, "al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo", le regioni provvedano a disciplinare "gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune...". Nella l.r.4/2016, all'art.20, si afferma che la Regione "promuove la realizzazione di interventi di riqualificazione e rinaturazione dei corsi d'acqua del reticolo principale". La Regione si impegna anche alla adozione di un documento di "specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica". Infine, il PTUA 2016, all'art. 25 delle NTA prescrive l'obbligo del ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua naturali e, all'art. 26, prevede, tra l'altro, l'analisi dei possibili impatti delle nuove opere, anche di interesse pubblico, sugli alvei dei corsi d'acqua e una valutazione di compatibilità con la fauna ittica.

2 Considerato quanto sopra, oltre a quanto prescritto dalla Direttiva Rinaturazione del PAI, l'autorità idraulica promuove la gestione naturalistica delle fasce di rispetto e delle rive ed alvei dei corsi d'acqua, compatibilmente con la buona funzionalità idraulica degli stessi, anche attraverso opportune disposizioni da inserire nei disciplinari di concessione demaniale e nulla osta idraulico, per quanto di competenza. Le nuove derivazioni dovranno anche rispettare le soglie di portata non derivabile previste dalla normativa sul Deflusso Minimo Vitale (DMV).

3 Fermo restando quanto richiamato al successivo art.21 riguardo al demanio idrico di nuova formazione, si conferma anche che nei terreni del demanio idrico comunale ricadenti all'interno delle fasce A e B del PAI e nelle aree a diversa pericolosità idraulica del PGRA, afferenti al Reticolo Principale, sottoposte alla normativa del Titolo V delle NdA del PAI come applicate dalla d.g.r.6738/2017, similmente a quanto prescritto dalle NDA del PAI per il demanio fluviale, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di

gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

4 L'autorità idraulica, vigila sulla attuazione delle misure agroambientali previste dalla applicazione regionale della normativa europea e dal Piano di Sviluppo Rurale, in particolare richiedendo, tramite la competente autorità regionale, il rispetto delle distanze minime di non utilizzazione di concimi azotati dal bordo dei corsi d'acqua nelle zone vulnerabili ai nitrati, cioè per l'intero territorio del comune di Cremona (fascia 5-30 m). Fasce tampone inerbite di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua sono anche previste dalle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA) della PAC, come condizione per il pagamento del contributo base PAC e ogni altro sostegno. In ogni caso, anche queste prescrizioni compaiono, se pertinenti, nei disciplinari di concessione e nelle prescrizioni allegate ai nulla-osta idraulici.

Art.19 PERCORSI SOTTERRANEI

1 E' vietata "la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ... " (art. 115 d.lgs 152/2006 e s.m.i.). Per le situazioni esistenti, con riferimento ai corsi d'acqua naturali, l'art. 21 delle NdA del PAI prescrive verifiche idrauliche nelle aree urbanizzate e, comunque, "privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni a cielo libero".

2 L'autorità idraulica, nei casi comunque possibili e consentiti, prescrive nei disciplinari di concessione e di nulla-osta idraulico interventi compensativi di riapertura di corsi d'acqua scorrenti in sotterraneo e recupero della naturalità dei corsi d'acqua intubati o ad eccessiva artificializzazione. Dove ciò non è possibile, emette prescrizioni tecniche per il monitoraggio e la corretta gestione dei tratti sotterranei.

3 I percorsi sotterranei dei corpi idrici del reticolo comunale e di diversa competenza e proprietà, se di importanza idraulica e/o ambientale per la rete idrica complessiva cittadina, vengono rilevati con misure ed ispezioni, in tutti i casi in cui non se ne conosce adeguatamente la dimensione, le caratteristiche e lo stato di conservazione e funzionalità. Anche in considerazione dell'uso misto di alcuni canali sotterranei, delle previste attività di ricognizione, delle interferenze esistenti e probabili, e delle finalità di complessiva organizzazione del sottosuolo del PUGSS, i percorsi idrici sotterranei sono censiti all'interno di tale strumento comunale e della loro manutenzione si tiene conto, anche da parte dell'"Ufficio del sottosuolo", nella predisposizione dei "criteri di intervento" e della cronoprogrammazione annuale (Regolamento regionale n.6/2010).

Art. 20 INTERFERENZE

1 Il Comune, attraverso la Commissione Polizia Idraulica (art.6 comma 2, art.40), se istituita, provvede alla rilevazione delle interferenze esistenti tra reti tecnologiche e di trasporto, infrastrutture ed aree diverse occupate da cose e/o attività e il demanio idrico di propria competenza e le relative fasce di rispetto. Dell'insieme delle interferenze predispone il censimento, la caratterizzazione e l'inserimento in apposita cartografia GIS e nel SIT comunale, verificandone anche la posizione amministrativa rispetto agli obblighi autorizzativi previsti dalla polizia idraulica. Predispone infine, con apposita Appendice al presente regolamento, il sistema di

determinazione dei canoni di polizia idraulica, sulla base delle disposizioni regionali, curandone la riscossione.

2 Il Comune attiva un piano per la informazione ai cittadini relativa ai diritti-doveri della polizia idraulica, pubblicizzando adeguatamente il presente regolamento e la cartografia del RIM comunale e di quello consortile, in accordo con il Consorzio DUNAS. Concluso un congruo periodo di verifica dei dati e di adeguamento degli stessi alle osservazioni dei cittadini, pari a 6 mesi, avvia la fase di autodenuncia delle interferenze e di verifica dello stato autorizzativo delle situazioni problematiche esistenti sul reticolo comunale. Dopo ulteriori 6 mesi, l'autorità idraulica può effettuare controlli, attivare accordi transattivi, applicare le procedure di messa in regola e di sanzionamento.

3 Allo stesso scopo e similmente a quanto previsto a vantaggio della Regione Lombardia dall'art. 13 della l.r.4/2016, pur senza possibilità di concordare riduzioni dei canoni dovuti, il Comune attua accordi convenzionati con i principali gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali per la raccolta e organizzazione dei dati sulle interferenze con la rete idrica, a partire da quelli della banca dati regionale SIPIUI. Le convenzioni prevedono la attivazione di una unica concessione per ogni soggetto gestore, con caratterizzazione delle tipologie, quantità e dimensioni delle interferenze e calcolo complessivo dei canoni dovuti. Si può fare riferimento, per la stesura delle convenzioni, al modello proposto all'All. G della d.g.r. X/7581/2017.

Art. 21 NUOVO DEMANIO E SDEMANIALIZZAZIONI

1 Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, in attuazione della legge 37/1994, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Il Comune, tramite la Commissione Polizia Idraulica, se istituita, verifica l'esistenza di aree demaniali in quanto già occupate dai corsi d'acqua, almeno a partire dal 1994, e ne rivendica la demanialità con provvedimento/segnalazione unilaterale, una volta verificata l'assenza di successive procedure di sdemanializzazione. Lo stesso Comune procede alla richiesta di sdemanializzazione di aree del RIM solo in caso di necessità, salvaguardando le stesse ai fini della valorizzazione naturalistica dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe.

2 Nelle aree del demanio idrico comunale si applicano, alle richieste di rinnovo o rilascio di concessioni idrauliche relative ad aree appartenenti alle fasce A e B del PAI, le prescrizioni dell' art. 32 delle NdA del PAI stesso. Le concessioni sono cioè subordinate alla presentazione di progetti di gestione volti alla connessione ecologica e all'incremento della biodiversità.

3 *“Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il Nulla-Osta idraulico”* (Punto 10 All. D d.g.r. X/7581/2017).

4 Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e che approva le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale”.

TITOLO 2 Norme tecnico-amministrative

Capo IV

Attività amministrativa comunale

ART.22 PROVVEDIMENTI

L'attività tecnico/amministrativa comunale relativa alla polizia idraulica consiste:

- In attività di vigilanza e controllo sul territorio;
- Nell'accertamento di violazioni ed abusi;
- Nell'esame di istanze e progetti relativi ad attraversamenti aerei e in subalveo, occupazione ed usi diversi di aree demaniali, realizzazione di opere di difesa, scarichi nei corsi d'acqua, ecc.;
- Nella emissione di pareri e provvedimenti autorizzativi di nulla osta e concessione;
- Nella imposizione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

In particolare il Comune predispone e rilascia i seguenti provvedimenti autorizzativi o consultivi:

Nulla osta idraulico

Espressione di una valutazione di ordine tecnico, a contenuto autorizzativo, rilasciata tramite decretazione, relativa ad una proposta progettuale di intervento sulle aree comprese nella fascia di rispetto di un corpo idrico, o nelle aree tra demanio idrico e fasce di rispetto, se di proprietà privata, o per attività consentite come definite al successivo art. 24.

L'atto autorizzativo riguarda una attività che corrisponde ad un diritto già in carico al richiedente, ma valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque e verifica che non vi siano elementi ostativi al suo svolgimento e/o danni per l'ambiente e il pubblico interesse.

Esso prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare contenente, se del caso, prescrizioni tecniche, idrauliche, gestionali, ecc., e l'emanazione di un decreto secondo i modelli predisposti dall'autorità idraulica.

Non è previsto il pagamento di canone demaniale.

Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico-ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nel nulla osta idraulico.

La durata del nulla osta idraulico, fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dalle presenti norme, viene specificata nell'atto autorizzativo.

Parere di compatibilità idraulica

Si tratta di una valutazione di ordine tecnico preliminare, priva di titolo autorizzativo, che l'Autorità idraulica, nei casi di competenza, esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua, anche su specifica richiesta dei proponenti. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere e/o realizzare attività.

Autorizzazione idraulica provvisoria

E' l'autorizzazione che viene rilasciata per la realizzazione di opere/interventi che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

Concessione demaniale

E' l'atto di assenso necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze da parte di quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali per un significativo periodo di tempo. Ogni atto concessorio è preferibilmente intestato ad un solo soggetto. Per le concessioni in corso, si procede alla individuazione di un unico intestatario al momento dell'eventuale rinnovo. Le concessioni hanno una durata limitata, a discrezione del concedente, con limite massimo di 30 anni, e sono rinnovabili.

Concessione idraulica senza occupazione di area demaniale

Provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dalla autorità idraulica competente per l'esecuzione di opere ed interventi soggetti ad autorizzazione quando questi interessano, in proiezione, ma non occupano fisicamente, aree demaniali, come opere di attraversamento aereo (elettrodotti) o in subalveo (acquedotti, fognature, ecc.).

E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

Concessione idraulica con occupazione fisica di area demaniale:

Provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dalla autorità idraulica competente per l'esecuzione di opere ed interventi o per usi delle superfici soggetti ad autorizzazione quando gli interventi o gli usi ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

In entrambi i casi, l'atto autorizzativo valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque e verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Esso prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare contenente, se del caso, prescrizioni tecniche, idrauliche, gestionali, ecc., e l'emanazione di un decreto secondo i modelli predisposti dall'autorità idraulica e le procedure descritte alla Appendice 3 Procedure amministrative.

Diniego

Nel caso di opere vietate in modo assoluto nell'ambito delle intere fasce di rispetto, l'autorità idraulica non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, che viene citata esplicitamente, la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la richiesta viene respinta.

Competenze regionali

Restano in capo alla Regione le competenze autorizzative per quanto concerne l'estrazione di materiale litoide da tutti i corsi d'acqua ed i provvedimenti autorizzativi per quanto concerne i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

Art.23 ATTIVITA' VIETATE

Ai sensi dell'art. 93 del RD 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese, aree golenali e arginali, e fasce di rispetto, come definite al precedente

art.13, quelli elencati all'art. 96 del R.D. 523/1904, come integralmente riproposti al Punto 5.1 dell'Allegato E della d.g.r.7581/2017.

Le attività vietate possono essere così descritte per categorie significative, rimandando per completezza agli elenchi citati:

- Nuove edificazioni o ampliamenti di edifici e strutture esistenti, anche interrati.
- La copertura dei corsi d'acqua.
- Interventi che comportano una restrizione della sezione dell'alveo e che possono ridurre / ostacolare il deflusso delle acque.
- Scavi e movimenti di terreno e asportazione di materiali dall'alveo, salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua.
- Qualunque opera o intervento che possa alterare stato e funzionalità di argini e sponde.
- Realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi esterni e interrati, impianti di trattamento acque reflue e smaltimento/trattamento rifiuti, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalla normativa.
- Impianto di coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree e pascolo stabile del bestiame a meno di m 5 dalle sponde, ed eliminazione di vegetazione con funzione di stabilizzazione.
- Attività e opere che non rientrano in quelle consentite con nulla osta idraulico o concessione.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917.

Resta inteso che le attività a minore impatto, definite come "piantagioni e smovimenti di terreno" dal comma f) dell'art.96 r.d.523/1904, esclusi cioè scavi e riporti per opere diverse dalle sistemazioni agrarie e forestali e da modesti movimenti di terra che non influiscono sul regime idraulico e sull'eventuale ruolo delle aree per la laminazione delle piene, possono essere messe in atto a partire da cinque metri (5 m) dall'orlo di sponda o dal piede dell'argine. Riguardo alla presenza e/o all'impianto di vegetazione su sponde e argini con funzione ecologica e di filtro, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo si veda il precedente art. 18.

Art.24 INTERVENTI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO

Sono ammessi, solo con rilascio di nulla osta idraulico, le opere ed interventi che ricadono nella fascia di rispetto dei corpi idrici e, in casi particolari, nelle aree di proprietà privata comprese tra il demanio idrico e le fasce di rispetto (golene e argini). E' ammessa anche la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo. Sono ammesse le recinzioni mobili e permeabili, nonché le serre mobili, stagionali e temporanee (All. A paragrafo 5 d.g.r. X/7117/2017), se collocate ad almeno 5 m dal ciglio di sponda.

Il rilascio di nulla osta idraulico è inoltre richiesto alla autorità idraulica comunale come parere per le pratiche di concessione alla derivazione idrica da parte della Amministrazione provinciale.

Sono ammessi con nulla osta anche gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Infine, nelle aree occupate da strade alzaie, argini ed eventuali aree golenali interposte non appartenenti al demanio perché di proprietà privata, non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'istituto della concessione idraulica e l'autorità idraulica dovrà, caso per caso, decidere se non attivare alcun atto autorizzativo o se limitare il demanio comunale al limite di sponda, applicando al di fuori di esso l'istituto del nulla osta idraulico.

Per le ordinarie attività di conduzione agricola dei fondi, fatte salve le regole di gestione nei primi 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua, descritte ai precedenti artt. 18 e 23, non è richiesto nulla-osta, purché esse non interferiscano con il libero deflusso delle acque, non modifichino il tracciato e la funzionalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono.

Si veda in ogni caso, il seguente elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle opere/attività soggette a nulla osta idraulico, ripreso dall'All. F della d.g.r. 7581/2017

Z.1 Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)

Z.2 Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari)

Z.3 Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)

Z.4 Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.

Note

Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.

Z.5 Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti

Z.6 Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto

Z.7 Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)

Z.8 Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali, ecc.... nonché attività di pascolo e transumanza

Z.9 Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.

Z.10 Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro

Note

Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.

Z.11 Formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo

Art.25 INTERVENTI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE IDRAULICA

Fatte salve le attività e le opere vietate nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto dei corpi idrici (art.22), sono soggetti a rilascio di concessione, da parte dell'Autorità idraulica competente, con apposito decreto e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, gli interventi ammessi che interessano le aree del demanio idrico, in proiezione o con occupazione fisica dello stesso.

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, come riproposti al Punto 5.2 dell'Allegato E della d.g.r. 7581/2017, *“le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare”*, sono:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

E' inoltre soggetta a concessione, in assenza di danno per il pubblico interesse e nei limiti e modalità imposti dal disciplinare di concessione, anche la realizzazione, nonché ogni modifica, delle seguenti opere (in Punto 5.2 d.g.r.7581/2017):

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali; attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;

- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei soli casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Sono inoltre consentiti gli interventi di realizzazione e manutenzione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferibili a servizi pubblici, quali fognature, gasdotti, acquedotti, elettrodotti, ecc. , con il solo provvedimento di nulla osta idraulico, se non interferenti con il regime del corso d'acqua, o con concessione in caso di occupazione dell'area demaniale. Tutte le opere che occupano aree demaniali e/o interferiscono con il regime del corpo idrico sono comunque sottoposte a verifica di compatibilità idraulica ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo. Nel caso di opere in fasce A e B del PAI le verifiche vengono condotte secondo quanto disposto dalla Direttiva 4 del Piano di Bacino (Delib. 2 del 11/5/1999 aggiornata con Delib. 10 del 5/4/2006).

Ai sensi del comma 2 dell'art.115 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., le aree idriche demaniali possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

Art.26 OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI OCCASIONALI O TEMPORANEE

1 Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, oppure per occupazione temporanea di aree demaniali per lavori indispensabili, se non motivati e autorizzati da ordinanze sindacali contingibili e urgenti e/o emessi da altra autorità avente titolo, è possibile prevedere il rilascio di nulla osta idraulico o di concessioni secondo procedure semplificate e durata non superiore ad un anno. Viene comunque redatto e sottoscritto un disciplinare contenente le prescrizioni tecnico-gestionali e la determinazione del canone dovuto, nel caso di concessione, per un anno.

Art.27 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

1 Sono ammessi, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria con semplice preventiva comunicazione al Comune:

- le attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- gli interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

2 La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere effettuata dal Comune che rilascia, se del caso, la citata autorizzazione.

3 Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza del Comune, o su sua prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da

altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività in oggetto. L'autorizzazione stabilisce che, qualora al termine della attività istruttoria, parte o tutte le opere realizzate dovessero risultare non concedibili, il richiedente dovrà procedere al ripristino dei luoghi a sua cura e spese, senza oneri in capo alla amministrazione.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 28 ESIGENZE IDRAULICHE

1 L'Autorità idraulica, a suo insindacabile giudizio, può imporre al titolare del provvedimento autorizzativo in forma di nulla osta/concessione, nuove condizioni durante il corso dello stesso, per motivi di pubblica utilità e/o incolumità, in dipendenza di problemi ambientali, esigenze idrauliche sopravvenute o esecuzione di lavori pubblici. L'autorità idraulica può anche revocare o modificare l'atto autorizzativo o richiedere, nei casi suddetti, a seconda della tipologia delle opere, la rimozione delle stesse e il ripristino dello stato dei luoghi dell'area oggetto del provvedimento, a cura e spese del soggetto intestatario del medesimo.

Capo V

Gestione interventi e manutenzione

Art.29 OPERE E OCCUPAZIONI NELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E NELLE FASCE DI RISPETTO

1 All'interno delle aree del demanio idrico sono vietate tutte le opere e le strutture che non siano autorizzate con concessione idraulica e in regola con le condizioni da questa stabilite (durata, versamento canoni, rispetto delle prescrizioni del disciplinare, ecc.). L'autorità idraulica comunale, attraverso la Commissione Polizia Idraulica, se istituita, provvede alla verifica delle situazioni irregolari, con le modalità previste all'art. 40 del presente regolamento, e applica le indennità e le sanzioni previste all'art.12 comma 2 della l.r.4/2016. Le regolarizzazioni di cui sopra, non costituiscono titolo per il rilascio di nuova concessione che, comunque, il soggetto interessato può richiedere. Il Comune può anche adottare provvedimenti di rimozione delle opere abusive esistenti e di rimessa in pristino dei luoghi a spese del responsabile.

2 La richiesta di regolarizzazione delle opere abusive nel demanio idrico, può essere presentata dal responsabile entro 5 anni dalla entrata in vigore della legge 4/2016, cioè entro aprile 2021 (comma 1 art.13 l.r.4/2016).

3 Nel caso di opere, edifici, strutture e infrastrutture già presenti nelle fasce di rispetto dei corpi idrici, si deve fare riferimento alla casistica disposta dall'art. 11 della l.r. 4/2016. Per le opere esistenti nelle fasce di rispetto, e comunque poste a meno di 10 m dal ciglio di sponda, senza atto autorizzativo e per i casi con rischio idraulico elevato o verifica compatibilità idraulica negativa, è prevista la sola demolizione senza ricostruzione. Se con titolo autorizzativo legittimante, sono ammessi manutenzione e restauro senza aumento di volume e carico insediativo e con inserimento dell'opera nel Piano Comunale di Protezione Civile. Se invece non vi è rischio idraulico, cioè con verifica idraulica positiva, "sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo".

4 Il Comune, in quanto autorità idraulica, deve esprimere un parere sulla verifica di compatibilità idraulica, entro 45 gg dalla presentazione della documentazione per il nuovo nulla osta idraulico.

Art.30 FRUIZIONE ED USO COLLETTIVO DI ARGINI, ALZAIE E AREE DI RISPETTO

1 Sulla base di quanto stabilito dagli artt.16 e 17 della l.r.4/2016, l'autorità idraulica può disporre l'utilizzazione collettiva e l'uso a scopo di fruizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di propria competenza, delle aree golenali e degli argini, compatibilmente con l'esercizio della attività primaria di gestione del demanio idrico e con le legittime limitazioni eventualmente poste dai proprietari privati di aree in fascia di rispetto ed eventualmente, di aree arginali/golenali. L'autorità idraulica può anche disporre l'accesso e il transito a mezzi motorizzati sulle strade alzaie di propria competenza, indicando orari, limiti e condizioni.

2 L'autorità idraulica definisce e rende noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza dell'utilizzo pubblico delle fasce di rispetto, dell'alzaia o dell'argine con gli usi primari.

Art.31 MANUTENZIONE DELLE SPONDE E DELLE OPERE

1 La manutenzione dell'alveo dei corpi idrici è a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore, Consorzio DUNAS per il reticolo consortile e Regione per il reticolo principale). Gli interventi di manutenzione "possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 l.r.4/2016).

2 Le attività di manutenzione, "sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili" non richiedono, ai sensi del d.p.r. 31/2017, l'autorizzazione paesaggistica, né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008.

3 E' a carico dell'Autorità idraulica competente la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, tranne che nei casi previsti dall'Art. 868 del Codice Civile e quando questi non sono in contrasto con il r.d. 523/1904.

4 La protezione e la manutenzione delle opere e reti infrastrutturali afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera, tranne che nel caso di opere di difesa idraulica (es. argini, briglie, ecc.) per le quali la manutenzione è a carico dell'Autorità idraulica competente.

5 Le attività di manutenzione possono essere realizzate da "associazioni di volontariato di protezione civile" sulla base di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti o di programmi annuali proposti dalle associazioni e approvati dalla autorità idraulica (l.r.4/2016 art.22). L'autorità idraulica provvede al "controllo tecnico sul corretto svolgimento dei lavori".

Art.32 OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1 Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti, nonché dei titolari di titoli autorizzativi, le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà o di opere lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile (l.r.4/2016 art.19 comma 3), così come disposto dalla normativa vigente (C.C. artt. 915, 916, 917, Art.12 r.d. 523/1904, l.r.4/2016 art.19 comma 3, d.g.r. X/7581/2017). E' a carico dei proprietari o possessori dei fondi posti lungo il corso d'acqua la realizzazione di interventi destinati a garantire, anche indirettamente, la funzionalità del corpo idrico, come, a titolo di esempio:

- a. pulire gli alvei, i fossi e i canali che attraversano o dividono i loro terreni;
- b. mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombrare le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- c. tenere aperti i fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- d. rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per qualsiasi causa, cadessero nei corsi d'acqua

2 Agli stessi proprietari e/o frontisti è consentita la realizzazione di opere per l'esclusiva difesa dei loro beni. Sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo», e che non creino

danno ad attività e diritti di terzi in genere (artt. 58 e 95 r.d.503/1904). E' consentita dunque la costruzione di difese radenti e a quota non superiore a piano campagna, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive che consentano l'accesso al corpo idrico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'autorità idraulica comunale accerta il verificarsi di queste condizioni e rilascia nulla osta idraulico o concessione nei casi pertinenti e a fronte di regolare richiesta.

3 I frontisti sono chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua, ne rallenti o impedisca il deflusso, ne danneggi le opere o comunque generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. In particolare, nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

4 Gli obblighi di manutenzione e controllo, e le responsabilità in carico ai frontisti di corpi idrici pubblici ricadono anche sui proprietari di porzioni o manufatti di corpi idrici privati se dichiarati di importanza idraulica e ambientale e sottoposti a specifici programmi di gestione concordata ai sensi del precedente art. 11 e del successivo art. 34 del presente Regolamento.

5 I frontisti sono tenuti inoltre ad informare tempestivamente l'autorità idraulica di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare situazioni problematiche per la funzionalità idraulica del corpo idrico e rischi per la sicurezza.

Art.33 VARIAZIONI DI TRACCIATO E MODIFICHE DEGLI ALVEI

1 Possono essere realizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato e/o riconosciute di pubblica utilità. Il progetto di modifica può essere autorizzato dalla autorità idraulica sulla base delle evidenze di uno studio del contesto ambientale, paesaggistico e storico, corredato di analisi di compatibilità idraulica condotto secondo la Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/1999, come modificata con del. n. 10/2006. Esso deve inoltre dimostrare di essere compatibile con le previsioni dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico", se già approvato, e comunque rispettare i principi di invarianza idraulica e idrologica richiesti dal regolamento regionale 7/2017. Lo studio deve contenere valutazioni sull'evoluzione possibile delle dinamiche idrologico-idrauliche e geomorfologiche a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

2 La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia. La fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a cadere.

3 Ogni variazione del tracciato di un corso d'acqua e delle relative fasce di rispetto comporta l'aggiornamento dello studio del RIM, la sua approvazione degli uffici decentrati della Regione Lombardia e il recepimento come variante nello strumento urbanistico comunale

Art. 34 GESTIONE DELLE RETI PRIVATE DI IMPORTANZA IDRAULICA E AMBIENTALE

1 I corpi idrici privati di rilevanza idraulica e/o ambientale, di cui al precedente art.11 punto 2, sono segnalati tra i corsi d'acqua del RIM comunale e sottoposti a specifico regime di controllo pubblico sulla base di appositi accordi volontari o convenzioni, o anche, laddove necessario, di atti unilaterali impositivi della autorità pubblica, il cui scopo è il mantenimento della indispensabile funzionalità idraulica del corpo idrico, oltre che la tutela della sua integrità come bene storico e ambientale di interesse pubblico.

2 Entro 6 mesi dalla approvazione del presente Regolamento, il Comune predispone e approva, sotto forma di appendice allo stesso, un Piano di azione per la gestione dei corsi d'acqua di particolare rilevanza, secondo i criteri indicati al precedente art.11. Il Piano prevede le azioni generali a carico del Comune per la definizione del regime di proprietà dei suoli e manufatti facenti parte dei canali storici e per la caratterizzazione dimensionale e funzionale degli stessi allo stato attuale, nei limiti consentiti dalla reale rilevabilità dei dati e in accordo con il PUGSS. Il Piano predispone anche, sulla base dei dati emersi nella fase ricognitiva, il quadro giuridico-amministrativo e gli strumenti specifici destinati a regolare i rapporti con i privati e a definire i compiti di questi e della Amministrazione Comunale.

3 I principi di gestione concordata pubblico-privato, basata sul coordinamento e l'iniziativa pubblica e sull'obbligo di manutenzione e buona gestione delle parti di canale attribuite ad ogni singolo proprietario, per gli scopi prevalenti connessi alla sicurezza idraulica, potranno riguardare in particolare:

- il mantenimento della portata, della sezione d'ingresso e della sezione di uscita dei tratti attribuiti alla competenza del singolo proprietario;
- la verifica dello stato di fatto locale e gli interventi di manutenzione e pulizia ordinaria dell'alveo,
- il ripristino dei manufatti di tombinatura;
- la formazione e la manutenzione di punti di ispezione

4 Tutti gli interventi edilizi e trasformativi di qualsiasi natura che riguardino, anche in misura parziale o modesta, i manufatti, l'alveo e le sponde, o il condotto nel suo complesso, nel caso di opera in sotterraneo, dei corsi d'acqua di rilevanza idraulica e ambientale, di cui all'art.11 punto 2, o con essi interferiscano o possano interferire, oltre ai titoli edilizi e urbanistici, devono ottenere specifica autorizzazione dalla Autorità Idraulica, nella forma del Nulla Osta Idraulico, anche quando non sia presente una area demaniale.

5 Nel caso di proprietà pubblica, il Piano dovrà prevedere le azioni da mettere in atto per sanare le situazioni di occupazione di aree demaniali, secondo quanto previsto dalla l.r.4/2016, ma tenuto conto della particolare situazione di stratificazione storica dell'insediamento urbano.

6 Il Piano di gestione e gli accordi conseguenti sono inquadrati nel più generale Studio comunale di gestione del rischio idraulico previsto dal r.r. 7/2017 (Invarianza idraulica) e concorrono alla sua messa in atto e funzionalità.

Art.35 GESTIONE DEL RETICOLO SCOLANTE SECONDARIO

1 Il reticolo scolante, come definito all'art.5 del presente Regolamento, comprende tutti i tratti con prevalente funzione di dreno o scolo dei campi e delle superfici libere in genere. I tratti sono funzionali alla gestione agricola dell'area o al drenaggio della stessa e vengono gestiti direttamente dai proprietari dei fondi con la finalità di allontanamento delle acque. Data la loro funzione questi tracciati vengono esclusi dal reticolo idrico minore di competenza comunale.

2 Le modifiche ai reticoli secondari sono condizionate alla verifica della collocazione dell'area rispetto alla vulnerabilità del sistema drenante e alla zonazione del rischio di allagamento definiti dallo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico" (r.r.7/2017), e sono sottoposte alle prescrizioni introdotte dallo Studio.

3 Nel caso di interventi di piccola entità, secondi i criteri che saranno definiti dallo Studio di cui al precedente comma, ferma restando l'efficacia della funzione preminente di scolo dell'eccesso idrico, il tracciato può essere variato dal gestore del terreno secondo le esigenze della sua attività. Si consentono pertanto, senza necessità di autorizzazione, lo spostamento, la chiusura e l'interruzione dei tratti esistenti o l'apertura di nuovi tracciati purché venga garantita l'efficacia di drenaggio complessivo delle aree e mantenuto sostanzialmente l'equilibrio idrologico e naturalistico, non alterando la ricchezza di acqua sub superficiale e il complessivo deflusso regolato delle acque, a valle dell'area di intervento.

3 Nel caso di interventi di maggiore estensione e/o impatto, il proprietario deve presentare all'Autorità Idraulica uno studio descrittivo delle opere, delle modifiche alla rete idrica e delle sostenibilità delle variazioni idrologico-idrauliche nella prospettiva della invarianza, ma anche della conservazione, dove possibile, del paesaggio delle sistemazioni agrarie e della biodiversità. In ogni caso, ogni intervento trasformativo della situazione di fatto che riduca la permeabilità dei terreni rispetto alla situazione naturale originaria, necessita della applicazione di misure di invarianza idraulica e idrologica tramite la redazione di apposito progetto, come previsto dall'art.6 del r.r. 7/2017 e come dettagliato nell'art.10 e seguenti della stessa norma.

4 Per gli obiettivi indicati ai commi precedenti, i privati sono tenuti a mantenere spurgati i fossi attivi e in efficienza le eventuali opere idrauliche, oltre ad aprirne di nuovi, quando necessario allo scolo delle acque. Devono infine essere mantenuti in buono stato di conservazione i percorsi, i passaggi o i ponti quando al servizio di più utilizzatori o se gravati di servitù.

Art.36 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

1 Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato dal Regolamento regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26" e dal Regolamento regionale n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26".

2 L'autorità idraulica esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici in corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate. Gli scarichi in acque superficiali si considerano autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate scaricate. E' richiesta la presentazione di una relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo recettore.

3 Gli scarichi rispettano in ogni caso quanto stabilito dal regolamento regionale 7/2017 ("Regolamento Invarianza"). Nel caso dell'ambito di "media criticità idraulica" di cui il territorio di Cremona fa parte, per tutti gli interventi di trasformazione che comportano una variazione della permeabilità, con riduzione della stessa rispetto alle condizioni pre-urbanizzazione, è stabilito un limite massimo delle portate meteoriche scaricabili nei recettori di 20 l/s per ha di "superficie scolante impermeabile dell'intervento". L'autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del recettore stesso, oppure per favorire

la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche sulla base dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico (r.r.7/2017 art.14).

3 Le portate di scarico nei corpi recettori, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie o da reti pubbliche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento di aree già edificate o urbanizzate e dotate di reti fognarie, “sono limitate mediante l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile” (r.r.7/2017 art.8). Non sono tenuti al rispetto di questi limiti gli scarichi diretti nel fiume Po.

4 I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico minore devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 dall’autorità idraulica, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali dalla Amministrazione provinciale competente ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.

Art.37 OPERE DI DERIVAZIONE

1 La realizzazione di opere di derivazione d’acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del r.d. 1775/1933, modificato dall’art.96 del d.lgs 152/2006, e così come indicato nella l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.

2 Secondo quanto disposto dal r.r.2/2006, nel caso di corpo idrico appartenente al reticolo minore, il Comune fornisce alla autorità provinciale procedente, su richiesta di questa, parere di compatibilità idraulica, tramite il relativo nulla osta, oltre alla valutazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.

3 In ogni caso spetta alla Provincia competente la verifica dei seguenti criteri per il rilascio della concessione, definiti, in particolare per i corsi d’acqua superficiali, all’art.14 comma 2 del r.r.2/2006:

- a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
- b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
- c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.

4 La concessione di derivazione e il pagamento del relativo canone costituiscono titolo per l’occupazione delle aree demaniali dedicate alle opere di derivazione e sono comprensivi degli oneri di utilizzazione delle stesse (art.34 c.10 r.r. 2/2006; l.r.4/2016 art.15).

5 Alle opere di derivazione rilasciate ai sensi del r.d.1775/1933 non si applicano le limitazioni di cui all’art.96, primo comma, lettera f, del r.d.523/1904 (l.r.4/2016 art.15). Le derivazioni da corpi idrici naturali sono soggette all’applicazione della “Direttiva Derivazioni” dell’Autorità di Bacino del Po di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n.8/2015

Art.38 INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI IN ALVEO

1 Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/1998, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di "difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua" (art. 37 l.r.14/1998). Come indicato all'art.31 del presente Regolamento, l'autorità idraulica può intervenire con "l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 l.r.4/2016).

2 In generale, l'attività estrattiva è regolamentata dalla Direttiva 9/2006 della Autorità di Bacino del Po "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua".

3 L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua demaniali o non demaniali è consentita previo rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti, fatti salvi i casi di urgenza e pericolo contingente. Nel caso dei corpi idrici appartenenti al reticolo minore, l'autorità idraulica comunale, esaminata la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrologico e ambientale del corso d'acqua e i diritti di terzi, provvede a valutare e rilasciare, se del caso, nulla osta idraulico. Per il rilascio del nulla osta il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione secondo quanto previsto alla Appendice 3 al presente Regolamento.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
- eventuale asportazione manuale di ciottoli o altri materiali, in quantità modeste, da valutare e autorizzare di volta in volta da parte della autorità idraulica.

4 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali, è soggetta al pagamento di un canone, diverso da quello per occupazione di area del demanio idrico e regolato da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica. E' attualmente in vigore il d.d.g. 22 dicembre 2016 - n. 13734 "Determinazione dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua" a cui si rimanda per il calcolo dei canoni. L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo, come descritta al precedente art.32, è soggetta a rilascio di nulla osta idraulico da parte del Comune, se relativo al proprio demanio idrico. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di autorizzazione con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso.

5 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

Titolo 3 Norme finali

Capo VIII Norme finali

Art.39 Albo utenze irrigue

1 Il Comune può istituire l'“Albo Comunale delle utenze irrigue” invitando consorzi, regolaterie e utenze che insistono sul territorio comunale a presentare richiesta alla Commissione di Polizia Idraulica, corredata di opportuna documentazione. Ogni utenza deve possedere titoli regolari di concessione e fornire dati relativi al comprensorio irriguo, alla distribuzione idrica ed al tipo di gestione amministrativa.

2 L'Albo ha l'obiettivo di pervenire ad una più certa definizione dei tracciati e consorzi irrigui e delle relative competenze, oltre a perfezionare la conoscenza dello stato di fatto idraulico ai fini del controllo delle situazioni di insufficienza del drenaggio superficiale. Attraverso gli scambi informativi attivabili grazie alla istituzione dell'Albo viene favorito il rispetto della normativa sulla invarianza idraulica, anche attraverso la redazione dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” (r.r.7/2017 art.14).

3 L'Albo consente la attivazione di convenzioni per una più omogenea e coordinata gestione e manutenzione della rete idrica, senza, peraltro trasferire a terzi funzioni e prerogative proprie del Comune.

Art.40 Commissione (Ufficio) Polizia Idraulica

1 Il Comune istituisce la Commissione Polizia Idraulica, tramite atto formale che ne definisca la composizione e la durata e ne precisi le attribuzioni. La Commissione definisce, dove necessario, le procedure di applicazione del presente Regolamento e dirime eventuali questioni interpretative.

2 La Commissione assume i compiti di coordinamento ed esecuzione delle attività di polizia idraulica per mezzo di personale dedicato e di collaborazioni interne ed esterne alla Amministrazione comunale. La commissione presiede alle attività di revisione periodica delle reti idriche e al perfezionamento delle banche dati connesse al reticolo minore comunale e agli altri reticoli idrici che insistono sul territorio del Comune di Cremona, oltre che all'aggiornamento del presente Regolamento.

3 La Commissione organizza e coordina le attività necessarie alla istituzione e gestione dell'Albo Comunale delle utenze irrigue.

Art. 41 Vigilanza e sanzioni

1 Le funzioni di vigilanza e ispezione in materia di polizia idraulica sono svolte dalla Commissione Polizia Idraulica per conto dell'Autorità idraulica e tramite il personale della polizia locale e le guardie ecologiche, oltre a personale specializzato comunale. L'Autorità idraulica, con lo stesso personale e in collaborazione con gli organi di polizia presenti sul territorio e con altri enti e soggetti privati, accerta e irroga le sanzioni connesse a violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e quelle comunque previste dalla l.r.4/2016, in particolare agli artt.10 e 11, e dalla d.g.r.X/7581/2017.

2 Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia. In particolare, le violazioni al Regolamento, similmente a quanto stabilito dalla l.r.32/2008 art.85 per i regolamenti consortili, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. Sui contravventori grava altresì l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

3 Per i casi di occupazione abusiva del demanio idrico, come specificate al precedente art. 29 e in riferimento all'art.12 della l.r.4/2016, si fa riferimento a quanto stabilito dallo stesso art.12 l.r.4 riguardo alla indennità di occupazione e alla sanzione da versare.

4 Per la regolarizzazione di opere e occupazioni di aree demaniali senza titolo, nei tempi previsti dall'art.29 del presente Regolamento, e nel caso siano "compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area", è previsto il versamento del solo canone demaniale per cinque anni, incrementato del 7%" (l.r.4/2016 art.13). Indennità di identico valore è stabilita per la regolarizzazione di scarichi privi di concessione idraulica, ma autorizzati ai sensi del d.lgs 152/2006.

Art.42 Ripristini

1 Il ripristino dello stato dei luoghi compete all'autorità di polizia idraulica.

2 A questo scopo "L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore" (art.14 comma 3 r.r. 3/2010, modificato da r.r.4/2015).

Art.43 Segnalazioni

1 Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare, con semplice comunicazione scritta o via posta elettronica, indirizzata al Comune, Commissione Polizia idraulica, opere abusive esistenti sul territorio, negli alvei e nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico, così come individuate e normate dal regolamento comunale.

2 Ugualmente, chiunque è tenuto a segnalare situazioni di pericolo eventualmente presenti nell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrico e nelle fasce di rispetto individuate e normate dal Regolamento comunale.

3 L'Amministrazione Comunale provvede alla eliminazione della situazione di pericolo, o ad emettere l'intimazione della rimozione della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dando notizia dell'eventuale reato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 44 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1 Il Comune adotta il Documento di Polizia Idraulica (DPI), completo di Regolamento ed Elaborato Tecnico e invia istanza di parere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza allegando la documentazione cartacea e caricando la documentazione digitale sull'applicativo RIMWEB. Trasmette il DPI anche al Consorzio di Bonifica competente per territorio e ne recepisce le eventuali osservazioni.

2 L'UTR, entro 90 giorni, verifica la documentazione e attiva il controllo regionale dei dati digitali secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1 dell'All.D della d.g.r.X/7581/2017. Ottenuto il parere positivo di UTR, a valle di eventuali richieste di integrazione e correzione della documentazione, il Comune approva il DPI e completa il caricamento dei dati sul RIMWEB.

3 Infine, il Comune recepisce lo stesso DPI all'interno della strumentazione urbanistica di PGT, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

Art.45 Durata, modifiche, revisioni e aggiornamenti

1 Il DPI ha durata fino a sua modifica e relativa nuova approvazione come variante di PGT. Salvo modifiche connesse a correzioni di meri errori materiali, tutte le revisioni, aggiornamenti e variazioni alla cartografia dei tracciati dei corpi idrici e delle loro caratteristiche geometriche e tipologiche, o a parti diverse dei dati complementari costituiscono variante urbanistica. Per questo l'Amministrazione provvede ad accorpate le proposte e le necessità di modifica, aggiornando il DPI ogni 3 anni, salvo i casi di necessità a breve termine per interventi urbanistici significativi, interventi di adeguamento idraulico e variazioni sostanziali del reticolo idrico.

APPENDICI


- 1 Fasce di rispetto (schemi esemplificativi)**
- 2 Modalità esecutive**
- 3 Procedure amministrative**
- 4 Canoni**
- 5 Modulistica**
- 6 Tabella delle normative**

Appendice 1


Fasce di rispetto

(Schemi esemplificativi)


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.




Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.



Appendice

Modalità di esecuzione delle opere

(il testo allegato è ripreso in parte dall'All. E, Titolo III Capitolo 1 della d.g.r.4229/2015, e varie altre fonti, con modifiche)

Appendice 2

Modalità di esecuzione delle opere

1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
 - la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
 - la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
 - la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
 - la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
 - l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
 - la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
 - il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera; Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225
- Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

3 Tombinature ed impermeabilizzazioni

In relazione di quanto disposto all'art.19 del presente Regolamento, si ricorda che sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico.

Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. I manufatti devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto". Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle NdA del PAI, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. L'Amministrazione Comunale o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

4 Opere di sistemazione idraulica

Le opere di sistemazione idraulica sono quelle aventi la finalità di difesa del territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio. Sono rappresentate da "opere di regimazione", finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente, e "opere di difesa": opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Le opere di regimazione comprendono: soglie e cunettoni, briglie, pennelli, rampe, casse di espansione/laminazione. Le opere di difesa comprendono: argini, scogliere, gabbionate, rivestimenti di sponda, muri spondali, terre rinforzate, ecc.

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate sulla base dei dati corrispondenti ad una piena con Tr 100 anni.

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" e alla manualistica tecnica.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per ottenere il nulla osta idraulico o la concessione per la realizzazione di attraversamenti il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la documentazione tecnica "standard" indicata alla Appendice 3 del presente Regolamento, corredata di relazione tecnica e cartografia che contenga e illustri tutti i temi elencati al presente articolo.

In particolare la richiesta di realizzazione di un muro di difesa verticale su un corso d'acqua deve essere corredata da:

- la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- la verifica di compatibilità idraulica secondo la già citata delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 11/05/1999, modificata con Del. n. 10 del 5/04/2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

5 Scarichi in corsi d'acqua del reticolo comunale

Le competenze dell'autorità idraulica e degli altri enti coinvolti nella procedura autorizzativa dello scarico in corpi idrici di acque reflue o acque meteoriche, o acque altrimenti utilizzate, sono definite all'art.35 del presente Regolamento.

Il decreto di concessione per l'autorizzazione degli scarichi è rilasciato al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la concessione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

L'efficacia dell'autorizzazione comunale allo scarico in corpo idrico viene fatta decorrere dalla data di validità del provvedimento di autorizzazione provinciale dello scarico, attribuendo ad essa una durata pari allo stesso (r.r. 3/2006).

Nelle aree incluse nelle fasce di rispetto dei corpi idrici non sono autorizzabili gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

L'incaricato del controllo, secondo quanto disposto all'art.40 del presente Regolamento, è autorizzato ad eseguire le ispezioni e le verifiche necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico

avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico con relativa concessione di occupazione.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve esserne data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

Al decreto di concessione è connesso il disciplinare (Appendice 5), comprensivo del calcolo del canone annuo dovuto, sottoscritto dal richiedente e dalla autorità idraulica comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientale, per il rilascio del provvedimento di concessione idraulica, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento e scaricatori di piena.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve allegare la documentazione tecnica generale di cui alla Appendice 3 del presente regolamento. In più e a specificazione di essa, i seguenti documenti:

- Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea ;
- Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco.

La relazione tecnica dovrà riportare valutazioni circa l'interferenza prodotta dallo scarico sul regime naturale del corso d'acqua, con particolare riferimento al deflusso in piena. Nel caso di acque pluviali provenienti da insediamenti/attività esistenti o da interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, la stima degli scarichi e delle eventuali misure di riduzione dello stesso, fanno parte del "Progetto di invarianza idraulica e idrologica" e si effettuano secondo le disposizioni tecniche previste dagli artt.10, 11 e 12 del Regolamento Invarianza n.7/2017 (art. 35 del presente Regolamento).

Dovranno inoltre essere valutati e descritti gli interventi volti alla protezione delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, con attenzione alla compatibilità con le eventuali difese idrauliche esistenti.

6 Disciplina delle derivazioni

Per il previsto rilascio del nulla osta idraulico, richiesto dalla Provincia competente per la concessione alla derivazione di acque superficiali da corpi idrici del demanio comunale, deve essere formulata richiesta con opportuna documentazione tecnica, come indicato alla successiva Appendice 3, e specifiche indicazioni riguardo alle caratteristiche progettuali dell'opera di presa (art.36).

Questa non deve determinare un restringimento della sezione libera di deflusso. Il manufatto di derivazione deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. L'autorità idraulica comunale verifica l'esistenza delle condizioni indicate e, in generale, la compatibilità con l'interesse pubblico e i diritti di terzi. Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Autorità concedente.

7 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale (da All.E d.g.r.4229/2015)

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo. Non è richiesta l'autorizzazione o è richiesta con procedura semplificata nei casi previsti dal d.p.r.13 febbraio 2017 n.31.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

Appendice 3

Procedure amministrative

Appendice 3

Procedure amministrative

Gestione degli atti di concessione e procedure operative per il rilascio della concessione e del nulla osta idraulico

1 GESTIONE DELLE CONCESSIONI

1.1 Rilascio

I nulla osta idraulici e le concessioni:

- sono rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- sono soggetti al pagamento di un canone;
- sono rilasciati dopo la determinazione e il pagamento anticipato del canone.
- sono soggetti al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di Polizia Idraulica;

Le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni esistenti, queste ultime anche se intestate a più soggetti, sono rilasciate ad un unico intestatario, definito Concessionario. Nell'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, prevale quella presentata per prima, salvo il diritto prevalente del precedente concessionario che abbia presentato la domanda di rinnovo prima della scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e s.m.i. e della l. 37/94 e s.m.i.

L'amministrazione concedente (Concedente), con dettagliata motivazione, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1.2 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto nella concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi danno o pretesa che potesse derivare in

conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo, e la relativa imposta regionale, quest'ultima nel solo caso del reticolo idrico principale, quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (Appendice 4 del presente Regolamento, riprodotto da Allegato F d.g.r. X/7581/2017).

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione;

Qualora il canone annuo, raddoppiato nel solo caso di occupazione di area demaniale del solo Reticolo Principale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla l.r. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

1.3 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Il concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione, pena la cessazione della concessione.

1.4 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione, con diritto di prelazione rispetto ad altri richiedenti.

1.5 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

1.6 Limitazione o sospensione dell' esercizio della autorizzazione

L'esercizio delle attività previste dall'atto autorizzativo (nulla osta, concessione) può essere temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento dell'autorità competente, per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare per specifiche problematiche idrauliche e/o ambientali e per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, l'Autorità idraulica dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca. Qualora la sospensione temporanea non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.

1.7 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

1.8 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessa in pristino dell'area demaniale;
- il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

1.9 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- variazione del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzata dal Concedente;
- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di dichiarare la decadenza della stessa in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

Su richiesta dell'Autorità idraulica, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

1.10 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca ed eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

1.11 Destino delle opere realizzate

La rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di rinuncia, decadenza o revoca di una concessione, senza rinnovo o sub-ingresso, è richiesta formalmente dalla Autorità idraulica al concessionario uscente. La stessa Autorità può richiedere interventi parziali di rimessa in pristino, se meno onerosi per il concessionario e conservare le opere realizzate, o parte di esse, se di interesse o utilità storico-artistici, ambientali o idrologico-idraulici.

1.12 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale può essere assentita la concessione è di trenta (30) anni, con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata del singolo provvedimento concessorio, comunque nei limiti sopra indicati.

In ogni caso, non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi, o per occupazioni occasionali di cui all'art.26 delle presenti norme, sono previste "concessioni temporanee" della durata massima di un anno.

Nel caso di interventi non previsti dall'allegato F della d.g.r.X/7581/2017, la durata dell'autorizzazione è legata ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori di cui ai relativi provvedimenti edilizi.

2 RICHIESTA DI NUOVA CONCESSIONE O NUOVO NULLA OSTA IDRAULICO

L'istanza del richiedente è rivolta alla Autorità idraulica competente ed è corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità dell'opera o intervento o uso con l'interesse pubblico e l'equilibrio ambientale/idraulico. Le richieste sono esaminate e valutate dalla Commissione Polizia Idraulica nell'ambito della propria attività ordinaria.

2.1 Documentazione

La documentazione da allegare alle domande di nulla osta/concessione per le attività di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento, oltre a quanto indicato alla Appendice 2 relativamente a specifiche opere e/o interventi, è rappresentata da:

- una Relazione Tecnica;
- una Documentazione generale, tecnica e amministrativa;
- una Documentazione grafica, cartografica e fotografica.

L'Autorità idraulica, tramite la Commissione Polizia Idraulica, può predisporre e rendere note linee guida comunali per la presentazione delle richieste di concessione e nulla osta idraulici, anche in difformità, o integrazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Ha inoltre facoltà di richiedere specifiche integrazioni di documentazione o semplificazioni/riduzioni della stessa in funzione della tipologia di opera o attività e delle maggiori o minori complessità, dimensioni e impatto delle stesse, in particolare quando si tratti di piccoli corpi idrici non naturali.

A) Relazione tecnica

Contiene tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire o le attività da svolgere. L'elenco seguente è indicativo e da adeguare alle caratteristiche e dimensioni dell'intervento:

1. Presupposti e motivazioni per la realizzazione dell'attività o dell'opera/e.
2. Descrizione geografica del sito.
3. Descrizione dei caratteri ambientali dei luoghi e delle caratteristiche naturali.
4. Descrizione dei caratteri idrologici dei luoghi, con riferimento agli elementi idrologici e al reticolo idrico minore e principale, con relative fasce di rispetto, nonché alle opere idrauliche presenti in un significativo intorno dell'area di intervento.
5. Descrizione dei caratteri geologici dei luoghi, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nello studio della "Componente geologica idrogeologica e sismica" del PRG-PGT per i temi idrologici e idrogeologici e alla Fattibilità Geologica (Carta di Fattibilità e relative Norme geologiche).
6. Descrizione delle condizioni locali del sito in termini di dinamiche idrologiche e dissesto idrogeologico a carico dell'alveo, delle sponde e delle aree circostanti.
7. Descrizione del contesto urbanistico e dei vincoli connessi alla pianificazione locale, territoriale e degli ambiti protetti.
8. Descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera/intervento.
9. Relazione idraulica con verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua. La verifica idraulica, nel caso di occupazione di area demaniale o di opere e interventi in fascia di rispetto (attraversamenti, scarichi, derivazioni, difese..) con possibile interferenza sul regime delle acque, deve essere effettuata, da tecnico abilitato, sulla base della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999, modificata con delibera n. 10/2006). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori di 100 anni, motivando adeguatamente la scelta effettuata.
10. Relazione tecnica illustrante le modalità esecutive dei lavori o delle attività previste.

B) Documentazione generale, tecnica e amministrativa

1. Parametri per il calcolo della superficie demaniale richiesta, nel caso di occupazione di area demaniale.
2. Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
3. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere.
4. Certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il PGT.
5. Pareri o autorizzazioni dei Consorzi irrigui e di bonifica (ove coinvolti per competenza).
6. Convenzione tra proprietario e richiedente, ove necessario.
7. Autorizzazione ai fini paesaggistici qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo.
8. Autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico.
9. Atto di autorizzazione allo scarico, rilasciato dalla Amministrazione Provinciale.
10. Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere realizzate alla documentazione presentata (per istanze relative ad opere già realizzate).
11. Bollettino spese istruttoria.

C) Documentazione grafica, cartografica e fotografica

1. Corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 e su carta/e tecnica comunale a maggiore scala(1:2000/1000), con evidenziata l'area di intervento e il tratto di corso d'acqua interessato dalle opere/attività.
2. Perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento, nel caso di interventi per i quali è richiesta la verifica idraulica.
3. Estratto mappa catastale originale ed estratto Carta Tecnica comunale con sovrapposizione delle opere in progetto ed esatta delimitazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate o interessate dalle attività.
4. Stralcio dell'azonamento del PGT del Comune.
5. Stralci mappe del PTCP, Piani territoriali di Parchi ed aree protette in genere con relative norme, qualora presenti.
6. Stralci carte a tema idrologico e geologico e della Carta di Fattibilità Geologica con relative norme tecniche geologiche di interesse.
7. Documentazione fotografica dell'area di intervento, illustrante lo stato dei luoghi.
8. Planimetria del progetto, rilevata a scala idonea (1:100) con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti, o rappresentazione della distribuzione delle attività previste.
9. Per tutte le opere di attraversamento o con occupazione del demanio idrico o con interferenza potenziale sul regime delle acque, comprese le aree delle fasce di rispetto potenzialmente interessate da acque di piena o comunque allagabili devono essere prodotti elaborati di progetto consistenti almeno in:
 - profilo longitudinale del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso – scala 1:50 o simili);
 - sezione trasversale del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotata, in corrispondenza dell'intervento e, se ritenuto necessario, a monte e valle dello stesso (scala indicativa 1:50).

2.2 Richiesta di concessione o nulla osta per occupazione temporanea o occasionale

Nei casi previsti dall'art.26 del presente Regolamento, l'istanza presentata alla autorità idraulica dovrà contenere i soli elementi identificativi delle aree interessate dall'intervento/attività, con

relativa cartografia a scala adeguata, e una relazione che illustri compiutamente l'attività prevista, il tipo d'uso delle aree, le modalità di svolgimento, il carico antropico previsto, la presenza di mezzi meccanici e quanto altro necessario a valutare la effettiva natura e impatto della attività in oggetto. L'autorità idraulica comunica al richiedente le informazioni più specifiche eventualmente da fornire.

2.3 Modalità di presentazione

La documentazione allegata alla istanza deve essere presentata in copia cartacea, più copia su supporto informatico. La documentazione cartografica, deve essere fornita su file di formato cartografico vettoriale con corretta georeferenziazione secondo gli standard regionali (UTM-WGS84).

3 ITER AMMINISTRATIVO

Le istanze di nulla osta/concessione in materia di polizia idraulica, redatte in bollo se presentate da privati, corredate dagli elaborati tecnici previsti per l'espletamento dell'istruttoria, devono essere inoltrate all'Autorità Idraulica comunale, la quale provvederà ad istruire la pratica nelle modalità dei tempi di legge. E' facoltà del proponente, richiedere un parere idraulico preliminare.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e s.m.i. e della l.r. 1/2012 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Qualora l'opera/intervento oggetto di domanda rientri tra quelle vietate, l'Autorità Idraulica competente predispone il documento di diniego, nel quale vengono riportati i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile (art. 22).

Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda risulti non completa, sarà facoltà del funzionario istruttore della pratica richiedere le necessarie integrazioni, eventualmente sospendendo i termini di rilascio del provvedimento di nulla osta/concessione.

A conclusione dell'iter procedurale, verificati gli eventuali pareri idraulici e autorizzazioni rilasciati da altri Enti, l'Autorità Idraulica procede alla predisposizione del decreto di nulla osta/concessione e del disciplinare secondo gli schemi tipo approvati con d.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125.

3.1 Procedura relativa ad una pratica nuova o a modifica o rinnovo

La procedura relativa alla istruzione e licenziamento di una pratica nuova di richiesta di nulla osta/concessione idraulica o ad una richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia o revoca della stessa è descritta dettagliatamente ai punti A), B), C) e D) al Titolo III dell'Allegato E della d.g.r.X/7581/2017 a cui si rimanda per conoscenza.

Di seguito si richiamano i principali adempimenti relativi all'autorità idraulica comunale, sintetizzandoli dai testi sopracitati dell'Allegato E, limitatamente ai casi di competenza comunale.

Redazione della Relazione di istruttoria

Il funzionario «istruttore» della pratica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i

rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il funzionario verifica prima di tutto se il corso d'acqua è di competenza comunale o dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale, o di Consorzi o di privati.

Se di competenza comunale, procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda. Se questa non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90. Gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse a presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario predisporre lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato F d.g.r.IX/4287/2012) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali).

Invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione. Verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare.

Contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare; fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.

In base al d.p.r. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo per il numero degli anni di durata della concessione.

Infine il funzionario predisporre il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F .g.r.IX/4287/2012), fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione), formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario.

Procedura per una richiesta di modifica o rinnovo pratica

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperata la pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangano le condizioni di concedibilità.

Predisposizione del provvedimento di nulla osta, con prescrizioni

La procedura amministrativa per la predisposizione e firma del provvedimento autorizzativo di nulla osta è simile a quella da utilizzarsi per la concessione demaniale. L'atto è costituito da un decreto e da un "documento tecnico" allegato che sostituisce, semplificandolo, il disciplinare, ma ha lo stesso significato. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere gli impegni indicati e a rispettare le prescrizioni. Nel caso di nulla osta, inoltre, non è dovuto il canone demaniale e non è richiesta la registrazione dell'atto.

3.2 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia o ad una revoca

Rinuncia

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperata la pratica pertinente e verificato se si tratta tuttora di un corso d'acqua di competenza comunale. Verifica inoltre che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede.

Il funzionario effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione o nulla osta sono state rimosse, a meno di interesse al mantenimento espresso per tempo da parte della Amministrazione comunale. Qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi, salvo il caso citato al precedente punto 1.11. In caso di rimozione, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione.

Se rimozione e sistemazione dei luoghi sono stati effettuati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione.

Il funzionario predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica, trasmette il decreto al concessionario.

Revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

4 ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

5 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL RETICOLO MINORE CON RUOLO DI CONFINE COMUNALE

Per il rilascio di nulla osta idraulico o concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme.

Entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nel caso in cui l'intervento o l'opera ricadano su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

Appendice 4

Canoni

Appendice

CANONI

1 Alle Concessioni demaniali , sia con occupazione fisica di aree, sia senza occupazione fisica di aree del demanio idrico comunale, come definite all'art. 22 del presente Regolamento, si applica il pagamento di un canone annuo secondo quanto stabilito dall'Allegato F della d.g.r. X/7581/2017 e successivi provvedimenti di aggiornamento. Le tabelle descrittive dei canoni idraulici pubblicate nel citato All.F sono da utilizzare come documento complementare al presente Regolamento.

L' allegato F individua la tipologia di manufatti, opere ed attività la cui concessione è soggetta al pagamento dei canoni annuali regionali:

- Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali
- Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
- Scarichi
- Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi
- Occupazione di aree demaniali

Per ciascuna tipologia sono fornite descrizioni e note sulle caratteristiche dell'oggetto specifico della concessione, sui soggetti a cui può essere rilasciata, sulle modalità di valutazione del vincolo creato sul demanio e sui criteri di calcolo del canone.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, che siano eseguite dalla Amministrazione Comunale.

Qualora un'opera di altra natura sia realizzata da parte della stessa amministrazione, la stessa è esentata dall'assoggettamento al canone previsto dalla normativa regionale vigente, esclusivamente per la quota parte di competenza comunale.

La tabella dell'All. F alla d.g.r. X/7581/2017 e le note in calce, riprodotte al successivo Punto 4 della presente Appendice, chiariscono anche i casi di riduzione del canone, i valori dei canoni minimi e i criteri di revisione annuale degli importi.

I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico non si applica alle concessioni inerenti il reticolo idrico minore. Ugualmente il contributo istruttorio, di cui alla d.g.r. 41867/1999 Allegato A, è pari a zero per le domande di concessione di polizia idraulica

I proventi derivanti dai canoni relativi alle concessioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore sono introitati dai Comuni per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

2 Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera. Il canone è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i

prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

3 Qualora il canone annuo, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla l.r. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Come specificato all'art.37 comma 4 del presente Regolamento, i canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica

4 Note Generali in calce all'Allegato F d.g.r.X/7581/2017

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.

2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a €. 76,96 o €. €. 153,92 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.

3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,39.

4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.

5. I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

6. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.

7. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.

8. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.

9. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.

10. La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione; nell'iter di autorizzazione per la realizzazione delle stesse è comunque necessario acquisire il parere idraulico vincolante dell'autorità idraulica competente.

11. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

Appendice 5

Modulistica

(da All.G g.g.r.X/7581/2017 ed altre fonti)

A DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO

DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («COD_RIM»). IN COMUNE DI CREMONA PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE POLIZIA IDRAULICA («ALTRO»)

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112"; - la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)"; [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. n. ____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto];

ESAMINATA l'istanza di («RICHIEDENTE») residente in («LUOGO») via _____.

riguardante il sito di _____ in Comune di Cremona, via/località

mappale/i n. _____ del foglio n. _____,

interferente con il corso d'acqua _____ cod.RIM _____

corredata dalla documentazione tecnica, grafica e amministrativa richiesta dal Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona

del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato;

[«SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE»]

CONSIDERATO che il canone demaniale, determinato ai sensi dell'All.F della d.g.r.X/7581/2017, e da versare con le modalità e i tempi indicati anche nell'Allegato 4 al vigente Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona:

• è quantificato come da codifica (es. A1" ", S1 " "ecc) (mm/cm/mq/ml*valore unitario) in Euro _____ per l'annualità corrente e deve essere versato a favore del Comune di Cremona (_____) e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo _____ sullo stato di previsione delle entrate del bilancio comunale.

[«SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE»]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di legge come definito dall'4 del Regolamento di Polizia Idraulica.

[«SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE»]

DATO ATTO che l'istante: ♣ ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[«SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE»]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Lr 29 giugno 2009, n. 10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.

[«SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA»]

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[«SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA»]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

D E C R E T A

1. di rilasciare alla/al («**RICHIEDENTE**») la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua («**CORSO_DACQUA**») («**COD_RIM**»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di Cremona, per la realizzazione di («**OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO**»), per («**DURATA_CONCESSIONE** _____ » (_) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;

2. di approvare il documento tecnico allegato contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/ dalla («**RICHIEDENTE**») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

[«SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE»]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n.X/7581/2017, allegato F (Euro , Cod.), verrà versato a favore del Comune di Cremona e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo _____ dello stato di previsione delle entrate del bilancio comunale;

[«SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE»)

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

5. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo _____ --del Bilancio dell'esercizio in corso;

6. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa _____ del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod _____);

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;

8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;

9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;

10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca della presente concessione così come previste nelle linee guida ("ALLEGATO E" - Titolo II Comma 2) alla d.g.r. n. X/7581/2017 e come descritte nel vigente Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona:

Modifica

La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali variazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto Concessionario, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Essa decade in caso di:

- modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento. Su richiesta dell'Autorità medesima, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

- La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico/Il Responsabile della Commissione Polizia Idraulica

B FACSIMILE DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PRESCRIZIONI)

N. TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
--------------	-------------

1 IMPEGNO

Il richiedente si impegna ad utilizzare l'area per l'uso descritto nell'oggetto; ad eseguire le opere conformi al progetto allegato, parte integrante del presente domanda di concessione.

2 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune di Cremona;

3 IMPEGNO

Il richiedente si impegna prima della realizzazione delle opere o di iniziare le attività nell'area demaniale oggetto della domanda ad ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed antinquinamento, o circolazione stradale, nei casi dovuti.

4 IMPEGNO

Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, a non operare scavi o depositi di alcun tipo ed entità nell'alveo del corso d'acqua, sulle sponde e nelle aree di rispetto dello stesso, né asportare materiali naturali di alcune genere, fatto salvo quanto eventualmente connesso con quanto autorizzato dal decreto di concessione.

5 IMPEGNO

Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere, ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune di Cremona da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fossero avanzate da terzi, in dipendenza dal rilascio della concessione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena) inerente i lavori eseguiti.

6 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura indicata nel presente Decreto di concessione e a corrispondere anche gli adeguamenti futuri previsti dagli atti amministrativi comunali

7 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (*solo per le concessioni con canoni > 1.500,00*)

8 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a provvedere a proprie spese, periodicamente, alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere e comunque ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito.

9 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere/attività oggetto della concessione, alle sponde, ai manufatti Idraulici e le relative pertinenze demaniali.

10 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o intervento di manutenzione o variazione di portata dello/degli scarico/scarichi, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune di Cremona

11 IMPEGNO

Il richiedente si impegna periodicamente alla manutenzione delle piste e le rampe di accesso e servizio alle opere realizzate, ai fini della garanzia del transito in condizioni di sicurezza.

12 IMPEGNO

Il richiedente si impegna a provvedere annualmente all'asportazione degli eventuali materiali vegetali e antropici trasportati dalle acque di piena del corso d'acqua.

13 PRESCRIZIONE

In caso di lavori di manutenzione agli argini, agli alvei o alle opere accessorie incompatibili con le attività richieste, la validità della concessione verrà temporaneamente sospesa per la durata dei lavori, senza che il richiedente possa pretendere alcuna indennità.

14 PRESCRIZIONE

Eventuali danni alle opere/attività richieste derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni di concessione.

15 PRESCRIZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori/attività si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare di danneggiare altre interferenze esistenti o le sponde o gli argini, se presenti

16 PRESCRIZIONE

L'attraversamento in oggetto dovrà essere facilmente individuabile a mezzo di idonei segnali

17 PRESCRIZIONE

La fascia di rispetto idraulico in fregio al corso d'acqua deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi tipo di deposito e/o occupazione per consentire l'accesso ai mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo e ogni attività prevista dalla polizia idraulica.

Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore pro-tempore _____ del Settore _____ del Comune di Cremona assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta il Comune di Cremona, nella persona del suo Sindaco pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Controversie Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di _____.

Domicilio legale. Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA», «INDIRIZZO»

Fac-simile di domanda per la richiesta di nulla-osta o concessione di polizia idraulica
in marca da bollo da €. 14,62
(esente per enti pubblici)

AI COMUNE DI CREMONA

Direzione
Ufficio
Commissione Polizia Idraulica

Richiedente

Il/la Sottoscritto/a

nato a .. il

Codice Fiscale

residente a

via n.

e-mail n.tel.

Oppure

Il/la Sottoscritto/a,

nato a il

Codice fiscale

in qualità di legale rappresentante della
società/ditta

o dell'Amministrazione/Ente

Codice Fiscale

P.IVA

Con sede legale in

Via..... n. ...

e sede amministrativa in

Via n. ...

CHIEDE (*barrare dove di interesse*)

Ai sensi del Testo Unico 25.07.1904 n. 523 e del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona,
approvato con Del. C.C. n. del

	richiesta	rinnovo	subingresso	rinuncia	altro (specificare)
Nulla osta idraulico					
Concessione demaniale con occupazione area					
Concessione demaniale senza occupazione area					
Parere idraulico					
Altro					

Tipologia e luogo dei lavori/interventi/attività e

Per il seguente uso/attività e/o le seguenti opere/interventi, o altro (specificare con descrizione sommaria)

.....

Sul corso d'acqua denominato ...

Codice RIM

In località/via

in Comune di Cremona

Su aree corrispondenti o adiacenti ai mappali/particelle NCT

n. foglio;

n. foglio;

n. foglio

per superficie totale di mq.

come da documentazione allegata alla presente richiesta.

Tecnico incaricato (nei casi previsti)

Nome cognome

nato a .. il

Codice Fiscale

residente a

via n.

e-mail n.tel.

Iscritto all'Albo

dal n.

DICHIARA

Il sottoscritto relativamente alla domanda sopraesposta, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.496 c.p. e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto, dichiara che la presente richiesta viene accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo di mantenere in buono stato e in sicurezza l'area;
- con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di Polizia Idraulica Comunale;
- con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso;
- con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima, salvo diversa disposizione dell'autorità idraulica.

_____ li _____
Il Richiedente

Alla presente domanda di (nulla osta/concessione; rinnovo, ecc.)

Sono allegati i seguenti documenti, come richiesto al Punto 2.1 della Appendice 3 al Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona e all'All. E Titolo III della norma di riferimento, la d.g.r. X/7581/2017

Oppure

Sono allegati i seguenti documenti, come richiesto dall'Autorità idraulica, a modifica di quanto previsto al Punto 2.1 della Appendice 3 al Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Cremona e all'All. E Titolo III della norma di riferimento, la d.g.r. X/7581/2017

Documentazione allegata (vedere elenco App.3 Regolamento Polizia Idraulica)

Relazione tecnica

Documentazione generale

Documentazione cartografica e iconografica

Appendice 6

Tabella delle normative

(da All.G d.g.r.7581/2017 integrato)

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.I. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L.5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

L.r. 2 aprile 2002 , n. 5 "Istituzione dell'Agenda interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"

L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo"

L.r. 1 febbraio 2012, n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.r. 28 novembre 2014 , n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

L.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12"

D.g.r.18 dicembre 2017 n X/7581 “Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n.X/4229 e ss.mm.ii. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (Attivazione della legge regionale 15 marzo 2016 n.4 art.13, comma 4)